

relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000, situata nel Comune di Corigliano Calabro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 1.000 situata nel Comune di Corigliano Calabro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la licenza di subingresso n. 81/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta San Nicola Sas, di un'area demaniale marittima di mq. 1.000 situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 81, particella n. 3, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

LICENZA DI SUBINGRESSO N. 81 DEL 2003

OGGETTO: Ditta San Nicola Sas di Manieri Ciro & C. – Legale rappresentante Manieri Ciro – Concessione per l'occupazione di un'area demaniale marittima nel comune di Corigliano Calabro – foglio di mappa n. 81 particella n. 3.

VISTO la concessione demaniale marittima n. 307 rilasciata in data 7/10/02, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio, registrata all'Ufficio delle Entrate di Cosenza il 31/10/02 al n. 5915, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Morrone Carmela legale rappresentante per la durata dall'1/1/02 al 31/12/07 l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000 situata nel Comune di Corigliano Calabro da adibire a posa ombrelloni e sdraio, previo pagamento del canone annuo di € 334,82 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;

VISTA la domanda datata 3/12/02 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione

alla Ditta San Nicola Sas di Manieri Ciro & C. legale rappresentante Manieri Ciro, nato a Corigliano Calabro il 16/4/66, con sede in via Ravenna, 23 Schiavonea – Corigliano Calabro;

VISTA l'istanza, in data 3/12/02, con la quale la Ditta San Nicola Sas di Manieri Ciro & C. legale rappresentante Manieri Ciro, chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze sopradette;

VISTO l'art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

AUTORIZZA

Il subingresso nella concessione predetta della ditta San Nicola Sas di Manieri Ciro & C. legale rappresentante Manieri Ciro, la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 307 del 7/10/02 valevole per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/07 sotto comminatoria, in caso di trasgressione di incorre nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L'atto per la cessione da parte della Ditta Morrone Carmela (concessionario) legale rappresentante a favore della ditta San Nicola Sas di Manieri Ciro & C. (subentrante) legale rappresentante Manieri Ciro dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione.

lì, 10 gennaio 2003

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 307 del 7/10/02 sopra indicato, riflettente la concessione a favore del Ditta Morrone Carmela gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in..... alla via.....

S. Nicola di Manieri Ciro & C. s.a.s.

DECRETO n. 4999 del 17 aprile 2003

Ditta: Gypsy Sas – Comune di Rossano – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Gypsy Sas (C.F.) 01864930761 ha presentato istanza in data 24/4/02, per il rinnovo della concessione n. 151/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 854, situata nel Comune di Rossano;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 563/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 563/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 151/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Gypsy Sas dell'area demaniale marittima di mq. 854, situata nel Comune di Rossano, foglio di mappa n. 7, particella n. 2, da adibire a stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 563 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 24/4/02 da Murano Antonio nato il 21/5/61 a Rossano e residente in Rossano (CS) – via Mediterraneo – legale rappresentante della Gypsy Sas con sede in Rossano (CS) – via Mediterraneo

VISTA la nota n.data data con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n.del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia dicon nota n.del

VISTO il parere espresso dal Comune di Rossano con nota n.del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n.del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n.del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 151 del 9/6/98;

VISTA l'attestazione n. 80921 dell'1/8/02 comprovante il versamento del canone di € 1.010,14 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 752 dell'1/8/02 di € 100,00;

CONCEDE

A Gypsy Sas codice fiscale (01864930781); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 854 situata nel comune di Rossano, foglio di mappa n. 7 – p.lla n. 2/31 e precisamente in località allo scopo di adibirla a: Stabilimento balneare di cui al canone di € 1.010,14 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/1/02 al 31/12/02 per il primo anno e dall'1/1/ al 31/12/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/1/02-31/12/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1/ - 31/12/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo

d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via..... n.....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 14 agosto 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

p. Il Concessionario
Gypsy s.a.s.
F.to Illeggibile

DECRETO n. 5000 del 17 aprile 2003

Ditta: Di Marco Ivana – Comune di Montegiordano – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Di Marco Ivana (C.F.) DMRVNI51T71L498D ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rinnovo della concessione n. 106/94 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200, situata nel Comune di Montegiordano;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 560/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 560/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 106/94 per l'utilizzo da parte della Ditta Di Marco Ivana dell'area demaniale marittima di mq. 1.200, situata nel Comune di Montegiordano, foglio di mappa n. 22, particella n. 611, da adibire a stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 560 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 8/10/01 da Di Marco Ivana nato/a il 31/12/51 a Urbania e residente in Riccione (FO) – viale Rapallo, 7;

VISTA la nota n. 4220 datata 8/7/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza, con nota n. 3166 del 22/5/02

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia dicon nota n.del
VISTO il parere espresso dal Comune di Montegiordano con nota n. 2954 del 15/7/02;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circonscrizione Doganale di con nota n.del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n.del..... della Capitaneria di Porto di.....;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 106 del 6/6/94;

VISTA l'attestazione n. 80840 dell'8/8/02 comprovante il versamento del canone di € 1.331,85 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 402 del 22/8/02 di € 80,00;

CONCEDE

A Di Marco Ivana codice fiscale (DMRVNI51T71L498D); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1200 situata nel comune di Montegiordano, foglio di mappa n. 22 – p.lla n. 611 e precisamente in località allo scopo di adibirla a: Stabilimento balneare di cui al canone di € 1.331,85 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –

dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/1/02 al 31/12/02 per il primo anno e dall'1/1/ al 31/12/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/1/02-31/12/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1/ - 31/12/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra

espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via..... n.....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

lì, 20 settembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
F.to Illeggibile

DECRETO n. 5001 del 17 aprile 2003

Ditta: Sifin SRL – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Sifin SRL (C.F.) 00415680784 ha presentato istanza in data 13/9/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 9,000, situata nel Comune di Cassano allo Ionio;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 9,000 situata nel comune di Cassano allo Ionio;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 106/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Sifin SRL per l'occupazio-

zione dell'area demaniale marittima di mq. 9.000, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella n. 33, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 106 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 13/9/01 da Sauve Marcello nato/a il 7/5/23 a Roma e residente in Roma (RM) – via Achille Loria, 25 – legale rappresentante della Sifin Srl con sede in Cassano Allo Ionio (CS) – c.da Salicetta – Sibari;

VISTA la nota n. 4272 datata 11/7/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza, con nota n. 4620 del 23/7/02;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia dicon nota n.....del

VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 10061 del 22/7/02;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.....del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n.....del..... della Capitaneria di Porto di Crotone;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n..... del

VISTA l'attestazione n. 80660 del 5/8/02 comprovante il versamento del canone di € 3.013,40 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 577 del 5/8/02 di € 80,00;

CONCEDE

A Sifin Srl codice fiscale (00415680784); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 9.000 situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58 - p.la n. 33 e precisamente in località Salicetta allo scopo di adibirli a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 3.013,40 per il periodo da 1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 - dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Roma, via A. Loria n. 25.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 5 agosto 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

p. Il Concessionario
Sifin s.r.l.
F.to Illeggibile

DECRETO n. 5002 del 17 aprile 2003

Ditta: Mille Pini Sas – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Mille Pini Sas (C.F.) 00353130784 ha presentato istanza in data 15/11/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 4.200, situata nel Comune di Cassano allo Ionio;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 4.200 situata nel comune di Cassano allo Ionio;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 105/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Mille Pini Sas per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 4.200, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27, particella n. 11, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 105 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 15/11/01 da De Rose Giuseppe nato/a il 13/8/45 a Cassano allo Ionio e residente in Castrovillari (CS) – via Parco Pia, 9 – legale rappresentante della Mille Pini Sas Di De Rose & C. con sede in Cassano Allo Ionio (CS) – c.da Bruscata Grande – Sibari;

VISTA la nota n. 3026 datata 24/5/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n.del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia dicon nota n.....del

VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 7752 dell'11/6/02;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di ... con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 80660 del 30/7/02 comprovante il versamento del canone di € 1.406,25 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 249 del 30/7/02 di € 52,00;

CONCEDE

A Mille Pini Sas di De Rose & C. codice fiscale (00353130784); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 4.200 situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 - p.la n. 11 e precisamente in località ... allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 1.406,25 per il periodo da 1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 - dall'1/1/02 al 31/12/02 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombe-

rare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Castrovillari, via Parco Pia n. 9.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 30 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

p. Il Concessionario
Mille Pini s.a.s.
F.to: Illeggibile

DECRETO n. 5003 del 17 aprile 2003

Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Belvedere Marittimo – Subingresso concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera 1, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTA l'istanza della ditta Antonuccio Marco (C.F.) NTNMC78E09B201M in data 13/12/02, con la quale chiede l'autorizzazione a cedere la concessione demaniale marittima n. 132/00 alla Ditta Alexandroff Vjera (C.F.) LXNVJR61M63D086Y relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 737, situata nel Comune di Belvedere Marittimo;

VISTA, altresì, l'istanza prodotta dalla Ditta Alexandroff Vjera (C.F.) LXNVJR61M63D086Y in data 13/12/02 che chiede il subingresso nella concessione demaniale marittima n. 132/00 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 737, situata nel Comune di Belvedere Marittimo;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio di subingresso n. 73/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Alexandroff Vjera per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 737, situata nel Comune di Belvedere Marittimo, foglio di mappa n. 1, particella n. 162, da adibire a posa sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

LICENZA DI SUBINGRESSO N. 73 DEL 2003

OGGETTO: Ditta Alexandroff Vjera – Legale rappresentante..... – Concessione per l'occupazione di un'area demaniale marittima nel comune di Belvedere Marittimo – foglio di mappa n. 1 particella n. 162.

VISTO la concessione demaniale marittima n. 132 rilasciata in data 26/7/00, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio, registrata all'Ufficio delle Entrate di Cosenza il 7/8/00 al n. 1183, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Antonuccio Marco legale rappresentante..... per la durata dall'1/6/00 al 31/5/04 l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 737 situata nel Comune di Belvedere Marittimo da adibire a posa sedie sdraio ed ombrelloni, previo pagamento del canone annuo di € 277,85 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;

VISTA la domanda datata 22/3/02 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Alexandroff Vjera legale rappresentante....., nato a Cosenza il 23/8/61, con sede in Belvedere Marittimo via Veticello, 115;

VISTA l'istanza, in data 22/3/02, con la quale la Ditta Alexandroff Vjera legale rappresentante , chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze sopradette;

VISTO l'art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

AUTORIZZA

Il subingresso nella concessione predetta della ditta Alexandroff Vjera legale rappresentante , la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 132 del 26/7/00 valevole per il periodo dall'1/6/00 al 31/5/04 sotto comminatoria, in caso di trasgressione di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L'atto per la cessione da parte della Ditta Antonuccio Marco (concessionario) legale rappresentante a favore della ditta Alexandroff Vjera (subentrante) legale rappresentante..... dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione.

lì, 18 dicembre 2002

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 132 del 26/7/00 sopra indicato, riflettente la concessione a favore del Ditta Antonuccio Marco gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in..... alla via.....

Vjera Alexandroff

DECRETO n. 5004 del 17 aprile 2003

Ditta: Capriolo Lorenzo – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Capriolo Lorenzo (C.F.) CPRLNZ38S12E205J ha presentato istanza in data 4/2/02, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 130,8, situata nel Comune di Corigliano Calabro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 130,8 situata nel comune di Corigliano Calabro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 101/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Capriolo Lorenzo per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 130,8, situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 80, particella n. 6, da adibire a installazione giostre.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajengi

n. 101 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 4/2/02 da Capriolo Lorenzo nato/a il 12/11/38 a Grottaglie e residente in Bernalda (MA) – via Leopardi, 1;

VISTA la nota n. 3725, datata 20/6/02 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza, con nota n. 4084 del 9/7/02;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia dicon nota n.....del

VISTO il parere espresso dal Comune di Corigliano Calabro con nota n. 20718 del 24/6/02;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.....del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n..... del

VISTA l'attestazione n. 80690 del 13/8/02 comprovante il versamento del canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 23774 del 3/9/02 di € 80,00;

CONCEDE

A Capriolo Lorenzo codice fiscale (CPRLNZ38S12E205J); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 130,8 situata nel comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 80 – p.lla n. 6 e precisamente in località Schiavonea allo scopo di adibirla a: installazione giostre di cui al canone di € 277,85 per il periodo da 1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Capriolo Lorenzo

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 3 settembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Capriolo Lorenzo

DECRETO n. 5005 del 17 aprile 2003

Ditta: Sirimarco Gaia – Comune di Diamante – Subingresso concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTA l'istanza della ditta Sirimarco Francesco (C.F.) SRMFNC73R16H501I in data 9/1/03, con la quale chiede l'autorizzazione a cedere la concessione demaniale marittima n. 59/00 alla Ditta Sirimarco Gaia (C.F.) SRMGAI78A67C588X relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 800, situata nel Comune di Diamante;

VISTA, altresì, l'istanza prodotta dalla Ditta Sirimarco Gaia (C.F.) SRMGAI78A67C588X in data 9/1/03, che chiede il subingresso nella concessione demaniale marittima n. 59/00 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 800, situata nel Comune di Diamante;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio di subingresso n. 62/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Sirimarco Gaia per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 800, situata nel Comune di Diamante, foglio di mappa n. 4, particella n. 11, da adibire a posa sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

LICENZA DI SUBINGRESSO N. 62 DEL 2003

OGGETTO: Ditta Sirimarco Gaia – Legale rappresentante – Concessione per l'occupazione di un'area demaniale marittima nel comune di Diamante – foglio di mappa n. 4 particella n. 11.

VISTO la concessione demaniale marittima n. 59/00 rilasciata in data, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio, registrata all'Ufficio delle Entrate di Cosenza il 26/5/00 al n. 767, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Sirimarco Francesco legale rappresentante per la durata dall'1/1/00 al 31/12/03 l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 800 situata nel Comune di Diamante da adibire a posa sdraio e ombrelloni, previo pagamento del canone annuo di € 277,85 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;

VISTA la domanda datata con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autoriz-

zato a cedere la concessione alla Ditta Sirimarco Gaia legale rappresentante..... nato a Cetraro il 27/1/78, con sede in Diamante, via Vittorio Veneto, 192;

VISTA l'istanza, in data 9/1/03, con la quale la Ditta Sirimarco Gaia, legale rappresentante chiede, chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze sopradette;

VISTO l'art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

AUTORIZZA

Il subingresso nella concessione predetta della ditta Sirimarco Gaia legale rappresentante la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 59/00 del valevole per il periodo 1/1/00 al 31/12/03 sotto comminatoria, in caso di trasgressione di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L'atto per la cessione da parte della Ditta Sirimarco Francesco (concessionario) legale rappresentante a favore della ditta Sirimarco Gaia (subentrante) legale rappresentante dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione.

lì, 27 gennaio 2003

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 59/00 del sopra indicato, riflettente la concessione a favore del Ditta Sirimarco Francesco gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in..... alla via.....

Gaia Sirimarco

DECRETO n. 5006 del 17 aprile 2003

Ditta: Sirimarco Claudio – Comune di Tortora – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Sirimarco Claudio (C.F.) SRMCLD57L18L305B ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo della concessione n. 35/00 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 4.189, situata nel Comune di Tortora;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 61/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 61/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 35/00 per l'utilizzo da parte della Ditta Sirimarco Claudio dell'area demaniale marittima di mq. 4.189, situata nel Comune di Tortora, foglio di mappa n. 47, part. n. 101, da adibire a stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 61 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 14/11/01 da Sirimarco Claudio nato/a il 18/7/57 a Tortora e residente in Tortora (CS) – via Sirimarco, 12

VISTA la nota n...datata.. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di., con nota n.del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia dicon nota n.del

VISTO il parere espresso dal Comune di Tortora con nota n.del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.....del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n.....del..... della Capitaneria di Porto di.....;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 35/2000 del 19/4/00;

VISTA l'attestazione n. 88 del 6/11/02 comprovante il versamento del canone di € 1.440,33 per il periodo 1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 208 del 5/11/02 di € 52,00;

CONCEDE

A Sirimarco Claudio codice fiscale (SRMCLD57L18L305B); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 4.189 situata nel comune di Tortora, foglio di mappa n. 47 – p.lla n. 101 e precisamente in località Tortora allo scopo di adibirla a: Stabilimento balneare di cui al canone di € 1.440,33 per il periodo da 1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 – dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6 - 30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo

d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

F.to: Illeggibile

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in,via..... n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 11 novembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
F.to Illeggibile

DECRETO n. 5007 del 17 aprile 2003

Ditta: Stellato Fortunato – Comune di Trebisacce – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Stellato Fortunato (C.F.) STLFTN33A04H236L ha presentato istanza in data 15/11/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000, situata nel Comune di Trebisacce;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000 situata nel comune di Trebisacce;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 103/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Stellato Fortunato per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.000, situata nel Comune di Trebisacce, foglio di mappa n. 28, particella n. 142, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajengi

n. 103 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 15/11/01 da Stellato Fortunato nato/a il 4/1/33 a Rende e residente in Trebisacce (CS) – via Mandrale, 2;

VISTA la nota n. 4139 datata 4/7/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza, con nota n. 4585 del 4/7/02;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia dicon nota n.....del

VISTO il parere espresso dal Comune di Trebisacce con nota n. 5050 del 17/7/02;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.....del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n.....del..... della Capitaneria di Porto di Crotone;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n.....del.....;

VISTA l'attestazione n. 2 del 10/8/02 comprovante il versamento del canone di € 334,82 per il periodo 1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 854334 del 12/8/02 di € 80,00;

CONCEDE

A Stellato Fortunato codice fiscale (STLFTN33A04H235L); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.000 situata nel comune di Trebisacce, foglio di mappa n. 26 – p.lla n. 142 e precisamente in località allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 334,82 per il periodo da 1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6 - 30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in , via n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il, 14 agosto 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Stellato Fortunato

DECRETO n. 5008 del 17 aprile 2003

Ditta: Mille Pini Sas – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Mille Pini Sas (C.F.) 00353130784 ha presentato istanza in data 15/11/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.552, situata nel Comune di Cassano allo Ionio;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.552 situata nel comune di Cassano allo Ionio;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 104/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Mille Pini Sas per l'occu-

pazione dell'area demaniale marittima di mq. 2.552, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27, particella n. 11, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 104 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 15/11/01 da De Rose Giuseppe nato/a il 13/8/45 a Cassano allo Ionio e residente in Castrovillari (CS) – via Parco Pia, 9 – legale rappresentante della Mille Pini Sas Di De Rose & C. con sede in Cassano Allo Ionio (CS) – c.da Bruscata Grande – Sibari;

VISTA la nota n. 3031 datata 24/5/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza, con nota n. 3438 del 24/7/02;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 7753 dell'11/6/02;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Crotone;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 80660 del 2/8/02 comprovante il versamento del canone di € 854,47 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 64 del 2/8/02 di € 52,00;

CONCEDE

A Mille Pini Sas di De Rose & C. codice fiscale (00353130784); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 2.552 situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 - p.la n. 11 e precisamente in località ... allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 854,47 per il periodo da 1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 - dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6 - 30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via..... n.....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 6 agosto 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

p. Il Concessionario
Mille Pini s.a.s.
F.to: Illeggibile

DECRETO n. 5009 del 17 aprile 2003

Ditta: Basile Giuseppe – Comune di Rocca Imperiale – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Basile Giuseppe (C.F.) BSLGPP30H10H416A ha presentato istanza in data 30/11/01, per il rinnovo della concessione n. 210/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.055, situata nel Comune di Rocca Imperiale;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 309/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 309/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 210/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Basile Giuseppe dell'area demaniale marittima di mq. 1.055, situata nel Comune di Rocca Imperiale, foglio di mappa n. 27, part. n. 70, da adibire a stabilimento balneare con cabine spogliatoi, chiosco per vendita bibite, Pizzeria, Pista da ballo e servizi igienici.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 309 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza presentata in data 30/11/01 da Basile Giuseppe nato/a il 10/6/30 a Rocca Imperiale e residente in Rocca Imperiale (CS) – via Taranto, 97;

VISTA la nota n...datata.. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n.....del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia dicon nota n.del

VISTO il parere espresso dal Comune di Rocca Imperiale con nota n.del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n.....del..... della Capitaneria di Porto di.....;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. 210/98 del 24/7/98;

VISTA l'attestazione n. 80380 del 12/6/02 comprovante il versamento del canone di € 1.385,81 per il periodo 1/1/02 al 31/12/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 540606 del 21/6/02 di € 80,00;

CONCEDE

A Basile Giuseppe codice fiscale (BSLGPP30H10H416A); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.055 situata nel comune di Rocca Imperiale, foglio di mappa n. 27 - p.la n. 70 e precisamente in località ... allo scopo di adibirla a: Stabilimento balneare con cabine, spogliatoi, chiosco per vendita bibite, pizzeria, pista da ballo, servizi igienici. Richiesta di ampliamento e cointestazione con Basile Domenico, di cui al canone di € 1.385,81 per il periodo da 1/1/02 al 31/12/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 - dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/1/02 al 31/12/02 per il primo anno e dall'1/1/ al 31/12/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Am-

ministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/1/02-31/12/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1 - 31/12, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio invia n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il 21 giugno 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Basile Giuseppe

COMUNE DI ROCCA IMPERIALE
(Provincia di Cosenza)

Il sottoscritto a norma dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 fatte le ammonizioni previste dall'art. 25 della Legge stessa, attesta che la firma in calce alla suesposta dichiarazione è stata apposta in sua presenza dal sig. Basile Giuseppe la cui identità è stata accertata mediante: conoscenza diretta.

Rocca Imperiale, lì 17 giugno 2002

Il Funzionario Incaricato
F.to: Illeggibile

DECRETO n. 5010 del 17 aprile 2003

Ditta: Gulino Maurizio – Comune di Trebisacce – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Gulino Maurizio (C.F. GLNMRZ47E21A056J) ha presentato istanza in data 18/1/02, per il rinnovo della concessione n. 16/01 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 300, situata nel Comune di Trebisacce;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 66/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 66/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 16/01 per l'utilizzo da parte della Ditta Gulino Maurizio dell'area demaniale marittima di mq. 300, situata nel Comune di Trebisacce, foglio di mappa n. 33, particella n. 373, da adibire posa Giostre e autoscontro.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 66 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. . del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza presentata in data 18/1/02 da Gulino Maurizio nato/a il 21/5/47 a Adrano e residente in Cassano allo Ionio (CS) – via Cassano, 36

VISTA la nota n...datata.. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n.del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia dicon nota n.del

VISTO il parere espresso dal Comune di Trebisacce con nota n.del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n.del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n.del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 16/01 del 26/2/01;

VISTA l'attestazione n. 80660 del 23/4/02 comprovante il versamento del canone di € 277,85 per il periodo 1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 9035 del 29/4/02 di € 80,00;

CONCEDE

A Gulino Maurizio codice fiscale (GLNMRZ47E21A056J); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 300 situata nel comune di Trebisacce, foglio di mappa n. 33 – p.lla n. 373 e precisamente in località allo scopo di adibirla a: posa giostra e autoscontro di cui al canone di € 277,85 per il periodo da 1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –

dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la sostituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6 - 30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra

espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in,via n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, lì 5 maggio 2002

Il Dirigente del Servizio

Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio

Umberto Barbagallo

Il Concessionario

Gulino Maurizio

DECRETO n. 5011 del 17 aprile 2003

Ditta: Cammarota Antonia – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Cammarota Antonia (C.F. CMMNTN34P68F839G ha presentato istanza in data 17/1/02, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 179,8, situata nel Comune di Cassano allo Ionio;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 179,8 situata nel comune di Cassano allo Ionio;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 27/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Cammarota Antonia per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 179,8, si-

tuata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella n. 33, da adibire a rete idrica, rete fognaria, rete elettrica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 27 del registro

Concessioni – Anno 2003 n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 17/1/02 da Cammarota Antonia nato/a il 28/9/34 a Napoli e residente in Cassano allo Ionio (CS) – località Salicetta;

VISTA la nota n. 925 datata 14/2/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza, con nota n. 1763 del 27/3/02;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 694/3999 del 21/5/01;

VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 17207 del 22/12/00;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.....del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. 65 del 3/1/02 della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n..... del

VISTA l'attestazione n. 559/4 del 14/2/03 comprovante il versamento del canone di € 282,16 per il periodo dall'1/1/03 al 31/12/03, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 357 del 10/11/02 di € 100,00;

CONCEDE

A Cammarota Antonia codice fiscale (CMMNTN34P68F-839G); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 179,8 situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58 – p.lla n. 33 e precisamente in località ... allo scopo di adibirla a: rete idrica, rete fognaria, rete elettrica, di cui al canone di € 282,16 per il periodo da 1/1/03 al 31/12/03.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d'uso del suolo dall'1/1/03 al 31/12/03 per il primo anno e dall'1/1/ al 31/12/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/1/03-31/12/03, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1 - 31/12, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cassano allo Ionio, via Mediterraneo c/da Salicetta, n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 26 febbraio 2003

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Cammarota Antonia

DECRETO n. 5012 del 17 aprile 2003

Ditta: Murano Giovanni – Comune di Rossano – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Murano Giovanni (C.F.) MRNGNN47L12H579M ha presentato istanza in data 16/11/01, per il rinnovo della concessione n. 168/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.675, situata nel Comune di Rossano;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 164/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 164/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 168/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Murano Giovanni dell'area demaniale marittima di mq. 1.675, situata nel Comune di Rossano, foglio di mappa n. 7, particella n. 30, da adibire a posa tavolini e piantagione alberi a servizio dell'albergo sito su proprietà privata.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 164 del registro

Concessioni – Anno 2002 n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 16/11/01 da Murano Giovanni nato/a il 12/7/47 a Rossano e residente in Rossano (CS) – via Mar Ligure, 10 – S. Angelo;

VISTA la nota n...datata.. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n.del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia dicon nota n.del

VISTO il parere espresso dal Comune di Rossano con nota n.del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n.....del..... della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. 168/98 dell'11/6/98;

VISTA l'attestazione n. 80920 dell'8/5/02 comprovante il versamento del canone di € 3.383,50 per il periodo 1/1/02 al 31/12/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 869 dell'8/5/02 di € 100,00;

CONCEDE

A Murano Giovanni codice fiscale (MRNGNN47L12H579M); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1675 situata nel comune di Rossano, foglio di mappa n. 7 – p.lla n. 30 e precisamente in località ... allo scopo di adibirla a: posa tavolini e piantagione alberi a servizio dell'albergo sito su proprietà privata di cui al canone di € 3.383,50 per il periodo da 1/1/02 al 31/12/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/1/02 al 31/12/02 per il primo anno e dall'1/1/02 al 31/12/02 per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal

Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/1/02-31/12/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1 - 31/12, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, inquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via, n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 20 maggio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
F.to Illeggibile

DECRETO n. 5013 del 17 aprile 2003

Ditta: Sibari SRL – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Sibari SRL (C.F.) 01433320783 ha presentato istanza in data 9/11/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.500, situata nel Comune di Cassano allo Ionio;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.500 situata nel comune di Cassano allo Ionio;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 100/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Sibari SRL per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.500, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27, particella n. 6, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 100 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 9/11/01 da Ferroni Guido nato/a il 31/3/39 a Jugoslavia e residente in Fiumicino – Roma

(RM) – Lungomare della salute, 73 – Legale rappresentante della Sibari SRL con sede in Cassano allo Ionio (CS) – S.S. 106 Ionica Km. 372 – Sibari;

VISTA la nota n. 4274 datata 11/7/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza, con nota n. 4624 del 24/7/02;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 10062 del 7/8/02;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Crotone;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 81090 del 9/9/02 comprovante il versamento del canone di € 502,23 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 45701 del 9/9/02 di € 80,00;

CONCEDE

A Sibari SRL codice fiscale (01433320783); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.500 situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 – p.lla n. 5 e precisamente in località allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio, di cui al canone di € 502,23 per il periodo da 1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato

acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6 - 30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Sibari - Cassano Ionio, via c/da Fuscolada, n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 9 settembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

p. Il Concessionario
Sibari s.r.l.
F.to: Illeggibile

DECRETO n. 5014 del 17 aprile 2003

**Ditta: Frangella Alba – Comune di Falconara Albanese –
Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Frangella Alba (C.F.) FRNLBA64L47H971K ha presentato istanza in data 31/5/02, per il rinnovo della concessione n.287/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 200, situata nel Comune di Falconara Albanese;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 110/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 110/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 287/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Frangella Alba dell'area demaniale marittima di mq. 200, situata nel Comune di Falconara Albanese, foglio n. 11, part. n. 101, da adibire a posa sdraio, Ombrelloni e sosta pedalò.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajengi

n. 110 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza presentata in data 31/5/02 da Frangella Alba nato/a il 7/7/64 a San Lucido e residente in San Lucido (CS) – via Libertini, 66;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Falconara Albanese con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circonscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. 287 del 19/11/98;

VISTA l'attestazione Banca Carime Fil. S. Lucido del 24 giugno 2002 comprovante il versamento del canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 653 del 24/6/02 di € 52,00 in c/c postale n. 44769008;

CONCEDE

A Frangella Alba codice fiscale (FRNLBA64K47H971K); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 200 situata nel comune di Falconara Albanese, foglio di mappa n. 11 – p.lla n. 101 e precisamente in lo-

calità Marina, allo scopo di adibirla a: posa sdraio, ombrelloni e sosta pedalò, di cui al canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 – dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6 - 30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....., via....., n.....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

lì, 24 giugno 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Frangella Alba

DECRETO n. 5015 del 17 aprile 2003

Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Belvedere Marittimo – Subingresso concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTA l'istanza della ditta Caroprese Giuseppe (C.F.) CRPGPP65R07A773X in data 8/11/02, con la quale chiede l'autorizzazione a cedere la concessione demaniale marittima n. 131/00 alla Ditta Alexandroff Vjera (C.F.) LXNVJR61M63D086Y relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 633, situata nel Comune di Belvedere Marittimo;

VISTA, altresì, l'istanza prodotta dalla Ditta Alexandroff Vjera (C.F.) LXNVJR61M63D086Y in data 8/11/02 che chiede il subingresso nella concessione demaniale marittima n. 131/00 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 633, situata nel Comune di Belvedere Marittimo;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio di subingresso n. 72/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Alexandroff Vjera per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 633, situata nel Comune di Belvedere Marittimo, foglio di mappa n. 1, particella n. 68, da adibire a posa sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

LICENZA DI SUBINGRESSO N. 72 DEL 2003

OGGETTO: **Ditta Alexandroff Vjera – Legale rappresentante..... Concessione per l'occupazione di un'area demaniale marittima nel comune di Belvedere Marittimo – foglio di mappa n. 1 particella n. 68.**

VISTO la concessione demaniale marittima n. 131/00 rilasciata in data....., approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio, registrata all'Ufficio delle Entrate di Cosenza il 7/8/00 al n. 1184, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Caroprese Giuseppe legale rappresentante per la durata dall'1/1/00 al 31/12/03 l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 633 situata nel Comune di Belvedere Marittimo da adibire a posa sedie sdraio e ombrelloni, previo pagamento del canone annuo di € 166,81 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;

VISTA la domanda datata 8/11/02 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Alexandroff Vjera, legale rappresentante, nato a Cosenza il 23/8/61, con sede in Belvedere Marittimo via Veticello, 115;

VISTA l'istanza, in data 8/11/02, con la quale la Ditta Alexandroff Vjera legale rappresentante chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze sopradette;

VISTO l'art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

AUTORIZZA

Il subingresso nella concessione predetta della ditta Alexandroff Vjera legale rappresentante, la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 131/00 del valevole per il periodo 1/1/00 al 31/12/03 sotto comminatoria, in caso di trasgressione di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L'atto per la cessione da parte della Ditta Caroprese Giuseppe (concessionario) legale rappresentante a favore della ditta Alexandroff Vjera (subentrante) legale rappresentante..... dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione.

Il 18 dicembre 2002

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 131/00 del.... sopra indicato, riflettente la concessione a favore della Ditta Caroprese Giuseppe gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in..... alla via.....

Vjera Alexandroff

DECRETO n. 5016 del 17 aprile 2003

Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Scalea – Subingresso concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTA l'istanza della ditta Tinto Mariagrazia (C.F.) TNTMGR63P60D086K in data 27/1/03, con la quale chiede l'autorizzazione a cedere la concessione demaniale marittima n. 505/02 alla Ditta Alexandroff Vjera (C.F.) LXNVJR61M63D086Y relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.003, situata nel Comune di Scalea;

VISTA, altresì, l'istanza prodotta dalla Ditta Alexandroff Vjera (C.F.) LXNVJR61M63D086Y in data 27/1/03 che chiede il subingresso nella concessione demaniale marittima n. 505/02 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.003, situata nel Comune di Scalea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio di subingresso n. 74/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Alexandroff Vjera per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 3.003, situata nel Comune di Scalea, foglio di mappa n. 9, particella n. N.F., da adibire a posa sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche del mare
Navigazione e porti lacuali
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
COSENZA

LICENZA DI SUBINGRESSO N. 74 DEL 2003

OGGETTO: **Ditta Alexandroff Vjera – Legale rappresentante..... – Concessione per l'occupazione di un'area demaniale marittima nel comune di Scalea – foglio di mappa n. 9 particella n. N.F.**

VISTO la concessione demaniale marittima n. 505 rilasciata in data 24/9/02, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio, registrata all'Ufficio delle Entrate di Catanzaro il 15/10/02 al n. 4111, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Tinto Mariagrazia legale rappresentante..... per la durata dall'1/6/02 al 31/12/07 l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.003 situata

nel Comune di Scalea da adibire a posa sedie sdraio e ombrelloni, previo pagamento del canone annuo di € 1.005,47 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;

VISTA la domanda datata 27/1/03 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Alexandroff Vjera legale rappresentante....., nato a Cosenza il 23/8/61, con sede in Belvedere Marittimo via Veticello, 115;

VISTA l'istanza, in data 27/1/03, con la quale la Ditta Alexandroff Vjera, legale rappresentante chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze sopradette;

VISTO l'art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

AUTORIZZA

Il subingresso nella concessione predetta della ditta Alexandroff Vjera legale rappresentante la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 505 del 24/9/02 valevole per il periodo dall'1/6/02 al 31/12/07 sotto comminatoria, in caso di trasgressione di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L'atto per la cessione da parte della Ditta Tinto Mariagrazia (concessionario) legale rappresentante a favore della ditta Alexandroff Vjera (subentrante) legale rappresentante..... dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione.

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 505 del 24/9/02 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della Ditta Tinto Mariagrazia gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in..... alla via.....

Vjera Alexandroff

DECRETO n. 5017 del 17 aprile 2003

Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Scalea – Subingresso concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera 1, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTA l'istanza della ditta Tinto Mariagrazia (C.F.) TNTMGR63P60D086K in data 27/1/03, con la quale chiede l'autorizzazione a cedere la concessione demaniale marittima n. 10/02 alla Ditta Alexandroff Vjera (C.F.) LXNVJR61M63D086Y relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.490, situata nel Comune di Scalea;

VISTA, altresì, l'istanza prodotta dalla Ditta Alexandroff Vjera (C.F.) LXNVJR61M63D086Y in data 27/1/03 che chiede il subingresso nella concessione demaniale marittima n. 10/02 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.490, situata nel Comune di Scalea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio di subingresso n. 75/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Alexandroff Vjera per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.490, situata nel Comune di Scalea, foglio di mappa n. 9, particella n. 1085 (parte), da adibire a stabilimento balneare con locale bar, servizi igienici, tettoie ombreggianti e parcheggi coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche del mare
Navigazione e porti lacuali
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
COSENZA

LICENZA DI SUBINGRESSO N. 75 DEL 2003

OGGETTO: Ditta Alexandroff Vjera – Legale rappresentante – Concessione per l'occupazione di un'area demaniale marittima nel comune di Scalea – foglio di mappa n. 9 particella n. 1085

VISTO la concessione demaniale marittima n. 10 rilasciata in data 22/4/02, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio, registrata all'Ufficio delle Entrate di Catanzaro il 30/4/02 al n. 1903, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Tinto Mariagrazia legale rappresentante per la durata dall'1/1/02 al 31/12/07 l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.490 situata nel Comune di Scalea da adibire a stabilimento balneare, locale bar, servizi igienici, tettoie ombreggianti, parcheggio coperto, previo pagamento del canone annuo di € 1.534,70 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;

VISTA la domanda datata 27/1/03 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Alexandroff Vjera, legale rappresentante....., nato a Cosenza il 23/8/61, con sede in Belvedere Marittimo via Veticello, 115;

VISTA l'istanza, in data 27/1/03, con la quale la Ditta Alexandroff Vjera legale rappresentante chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze sopradette;

VISTO l'art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

AUTORIZZA

Il subingresso nella concessione predetta della ditta Alexandroff Vjera, legale rappresentante, la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 10 del 22/4/02 valevole per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/07 sotto comminatoria, in caso di trasgressione di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L'atto per la cessione da parte della Ditta Tinto Mariagrazia (concessionario) legale rappresentante a favore della ditta Alexandroff Vjera (subentrante) legale rappresentante dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione.

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 10 del 22/4/02 sopra indicato, riflettente la concessione a favore del Ditta Tinto Mariagrazia gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in..... alla via.....

Vjera Alexandroff

DECRETO n. 5018 del 17 aprile 2003

Ditta: Tripicchio Marco – Comune di Acquappesa – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Tripicchio Marco (C.F.) TRPMRC73C12C588Z ha presentato istanza in data 12/11/01, per il rinnovo della concessione n. 40/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 400, situata nel Comune di Acquappesa;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 47/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 47/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 40/99

per l'utilizzo da parte della Ditta Tripicchio Marco dell'area demaniale marittima di mq. 400, situata nel Comune di Acquappesa, foglio n. 8, part. n. 493, da adibire a chiosco bar, Servizi, area di ristoro, posa sedie e tavoli, sdraio, ombrelloni e pedalò.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 47 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 12/11/01 da Tripicchio Marco nato/a il 12/3/73 a Cetraro e residente in Acquappesa (CS) – c/da Bergamoto, 23;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Acquappesa con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. 40/99 del 25/1/99;

VISTA l'attestazione n. 80340 del 2/12/02 comprovante il versamento del canone di € 538,00 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 134 del 2/12/02 di € 52,00;

CONCEDE

A Tripicchio Marco codice fiscale (TRPMRC73C12C588Z); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 400 situata nel comune di Acquappesa, foglio di mappa n. 8 – p.lla n. 493 e precisamente in località Marina, allo scopo di adibirla a: chiosco bar, servizi, area di ristoro, posa sedie e tavoli sdraio, ombrelloni e pedalò, di cui al canone di € 538,00 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/1/02 al 31/12/02 per il primo anno e dall'1/1/ al 31/12/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/1/02-31/12/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1 - 31/12, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Tripicchio Marco

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....., via....., n.....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 13 dicembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Tripicchio Marco

DECRETO n. 5019 del 17 aprile 2003

Ditta: Tripicchio Marco – Comune di Acquappesa – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Tripicchio Marco (C.F.) TRPMRC73C12C588Z ha presentato istanza in data 12/11/01, per il rinnovo della concessione n. 53/97 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.300, situata nel Comune di Acquappesa;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 48/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 48/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 53/97 per l'utilizzo da parte della Ditta Tripicchio Marco dell'area demaniale marittima di mq. 2.300, situata nel Comune di Acquappesa, foglio n. 8, part. n. 493, da adibire a posa ombrelloni e sdraio, parco giochi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 48 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 12/11/01 da Tripicchio Marco nato/a il 12/3/73 a Cetraro e residente in Acquappesa (CS) – c/da Bergamotto, 23;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Acquappesa con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. 53/97 del 4/6/97;

VISTA l'attestazione n. 80340 del 2/12/02 comprovante il versamento del canone di € 770,09 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 133 del 2/12/02 di € 52,00;

CONCEDE

A Tripicchio Marco codice fiscale (TRPMRC73C12C588Z); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 2.300 situata nel comune di Acquappesa, foglio di mappa n. 8 – p.lla n. 493 e precisamente in località, allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio, parco giochi, di cui al canone di € 770,09 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà

luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6 - 30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Tripicchio Marco

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....., via....., n.....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 13 dicembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Tripicchio Marco

DECRETO n. 5020 del 17 aprile 2003

Ditta: Gypsy Sas – Comune di Rossano – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Gypsy Sas (C.F.) 01864930761 ha presentato istanza in data 10/12/02, per il rinnovo della concessione n. 88/00 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.275, situata nel Comune di Rossano;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 98/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 98/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 88/00 per l'utilizzo da parte della Ditta Gypsy Sas dell'area demaniale marittima di mq. 1.275, situata nel Comune di Rossano, foglio di mappa n. 7, particella n. 1, da adibire a posa di ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajengi

n. 98 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche del mare
Navigazione e porti lacuali
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 10/12/02 da Murano Antonio nato/a il 21/5/61 a Rossano e residente in Rossano (CS) – via Mediterraneo – legale rappresentante della Gypsy Sas con sede in Rossano (CS) – via Mediterraneo;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di., con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Rossano con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. 88 del 9/8/00;

VISTA l'attestazione n. 80921 del 28/2/03 comprovante il versamento del canone di € 435,35 per il periodo 1/6/03 al 30/9/03, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 746 del 28/2/03 di € 52,00;

CONCEDE

A Gypsy Sas codice fiscale (01864930781); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.275 situata nel comune di Rossano, foglio di mappa n. 7 – p.lla n. 1 e precisamente in località allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio, di cui al canone di € 435,35 per il periodo da 1/6/03 al 30/9/03.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti

dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via, n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
F.to Illeggibile

COMUNE DI ROSSANO
(Provincia di Cosenza)

Ai sensi dell'art. 20 della L. 4/1/68 n. 15, attesto che la dichiarazione e la sottoscrizione dalla stessa sono state effettuate in mia presenza dal dichiarante Sig. Murano Antonio nato a Rossano (CS) il 21/5/1961 identificato mediante a me noto e preventivamente ammonit sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Rossano, lì 28 febbraio 2003

p. Il Sindaco
Il Funzionario incaricato
F.to: Illeggibile

DECRETO n. 5021 del 17 aprile 2003

Ditta: Cammarota Antonia – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Cammarota Antonia (C.F.) CMMNTN34P68F839G ha presentato istanza in data 27/9/02, per il rinnovo della concessione n.45/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.450, situata nel Comune di Cassano allo Ionio;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 28/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 28/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 45/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Cammarota Antonia dell'area demaniale marittima di mq. 2.450, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella nn. 33-398-660, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajengi

n. 28 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 27/9/02 da Cammarota Antonia nato/a il 28/9/34 a Napoli e residente in Cassano allo Ionio (CS) – località Salicetta;

VISTA la nota n..... datata..... con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di....., con nota n..... del.....;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n..... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del..... dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di.....;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. 45 del 25/5/99;

VISTA l'attestazione n. 559/4 del 14/2/03 comprovante il versamento del canone di € 836,56 per il periodo dall'1/6/03 al 30/9/03, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 357 del 16/11/02 di € 100,00;

CONCEDE

A Cammarota Antonia codice fiscale (CMMNTN34P68-F839G); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 2.450 situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58 – p.lla n. 33 e precisamente in località ... allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio, di cui al canone di € 836,56 per il periodo da 1/6/03 al 30/9/03.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cassano allo Ionio, via Mediterraneo c/da Salicetta, n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il 26 febbraio 2003

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Cammarota Antonia

DECRETO n. 5022 del 17 aprile 2003

Ditta: Triestino Marisa – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Triestino Marisa (C.F.) TRSMRS46H49G9710 ha presentato istanza in data 4/12/01, per il rinnovo ed unificazione delle concessioni n. 289/98 e 261/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.775, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 78/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 78/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo degli atti nn. 289/98 e 261/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Triestino Ma-

risa dell'area demaniale marittima di mq. 1.775, situata nel Comune di Praia a Mare, lotto n. 56, da adibire a posa sdraio e ombrelloni e sosta pedalò, struttura balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 78 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 4/12/01 da Triestino Marisa nato/a il 9/6/46 a Polistena e residente in Praia a Mare (CS) – via della Repubblica, 16;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. 289/98-261/99 del 19/11/98;

VISTA l'attestazione n. 80830 del 28/10/02 comprovante il versamento del canone di € 616,08 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 908 del 28/10/02 di € 52,00;

CONCEDE

A Triestino Marisa codice fiscale (TRSMRS46H49G9710); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.775 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. - p.lla n. LT. 56 e precisamente in località Praia a Mare allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni e sosta pedalò, struttura balneare, di cui al canone di € 616,08 per il periodo da 1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 - dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Marisa Triestino

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....., via....., n.....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li 29 ottobre 2003

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Marisa Triestino

DECRETO n. 5023 del 17 aprile 2003

Ditta: Latella Biagio – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Latella Biagio (C.F.) LTLBG168A20G975V ha presentato istanza in data 12/11/01, per il rinnovo ed unificazione delle concessioni nn. 306/98 e 268/99 relative all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.065, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 41/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 41/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo degli atti nn. 306/98 e 268/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Latella Biagio dell'area demaniale marittima di mq. 3.065, situata nel Comune di Praia a Mare, lotti nn. 11 e 3, da adibire a posa sdraio e ombrelloni, alaggio pedalò, struttura balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 41 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 12/11/01 da Latella Biagio nato/a il 20/1/68 a Praia a Mare e residente in Praia a Mare (CS) – via G. Verga;

VISTA la nota n..... datata..... con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n..... del.....

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.....del.....

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n.del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n..... del..... della Capitaneria di Porto di.....;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. 306/98-268/99 del 30/11/98;

VISTA l'attestazione n. 80820 del 28/10/02 comprovante il versamento del canone di € 1.048,00 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 724 del 28/10/02 di € 52,00;

CONCEDE

A Latella Biagio codice fiscale (LTLBGI68A20G975V); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 3.065 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. - p.lla n. LT. 11-3; e precisamente in località Praia a Mare allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni, alaggio pedalò, struttura balneare, di cui al canone di € 1.048,00 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 - dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà

luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Latella Biagio

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....., Via....., n.....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li 29 ottobre 2003

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Latella Biagio

DECRETO n. 5024 del 17 aprile 2003

Ditta: Ciccalido S.A.S. – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Ciccalido S.A.S. (C.F.) 02296500784 ha presentato istanza in data 21/12/01, per il rinnovo della concessione n. 109/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 38/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 38/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 109/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Ciccalido S.A.S. dell'area demaniale marittima di mq. 1.000, situata nel Comune di Praia a Mare, lotto n. 20, da adibire a posa sdraio, ombrelloni e pedalò.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 38 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 21/12/01 da Viceconte Antonio nato/a il 4/10/65 a Maratea e residente in Praia a Mare (CS) – v.le della Libertà, 13, legale rappresentante della Ciccalido S.A.S. con sede in Praia a Mare (CS) – v.le della Libertà, 13;

VISTA la nota n..... datata..... con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. 109/99 del 29/3/99;

VISTA l'attestazione n. 80820 del 28/10/02 comprovante il versamento del canone di € 334,82 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 370 del 28/10/02 di € 52,00;

CONCEDE

A Cicalido S.A.S. codice fiscale (02296500784); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.000 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. - p.la n. LT. 20; e precisamente in località Lungomare allo scopo di adibirla a: posa sdraio, ombrelloni e pedalò, di cui al canone di € 334,82 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 - dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso

dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni

e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....., via....., n.....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il 28 ottobre 2003

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

p. il Concessionario
Ciccalido s.a.s.
F.to Viceconte Antonio

DECRETO n. 5025 del 17 aprile 2003

Ditta: L'Oasi S.A.S. – Comune di Praia a Mare – Subingresso concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta Regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTA l'istanza della ditta Ruffo Adele (C.F.) RFFDLA69A56G975V in data 21/2/03, con la quale chiede l'autorizzazione a cedere la concessione demaniale marittima n. 119/02 alla Ditta L'Oasi S.A.S. (C.F.) 02350080780 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 390, situata nel Comune di Praia a Mare;

VISTA, altresì, l'istanza prodotta dalla Ditta L'Oasi S.A.S. (C.F.) 02350080780 in data 21/2/03 che chiede il subingresso nella concessione demaniale marittima n. 119/02 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 390, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio di subingresso n. 82/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta L'Oasi S.A.S. per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 390, situata nel Comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. 58, particella n. N.F., da adibire a area libera asservita allo stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche Comunitarie
Navigazione e porti lacuali
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
COSENZA

LICENZA DI SUBINGRESSO N. 82 DEL 2003

OGGETTO: Ditta L'Oasi SAS – Legale rappresentante Ruffo Adele – Concessione per l'occupazione di un'area demaniale marittima nel comune di Praia a Mare – foglio di mappa n. 58 particella n.

VISTO la concessione demaniale marittima n. 119 rilasciata in data 7/10/02, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio, registrata all'Ufficio delle Entrate di Cosenza il 31/10/02 al n. 5923, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Ruffo Adele legale rappresentante per la durata dall'1/6/02 al 31/12/07 l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 390 situata nel Comune di Praia a Mare da adibire a area libera scoperta asservita allo stabilimento balneare, previo pagamento del canone annuo di € 393,90 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;

VISTA la domanda datata 21/2/03 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta L'Oasi SAS legale rappresentante Ruffo Adele nato a Praia a Mare il 16/1/69, con sede in

VISTA l'istanza, in data 21/3/03, con la quale la Ditta L'Oasi SAS, legale rappresentante Ruffo Adele chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze sopradette;

VISTO l'art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

AUTORIZZA

Il subingresso nella concessione predetta della ditta L'Oasi SAS legale rappresentante Ruffo Adele la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 119 del 7/10/02 valevole per il periodo dall'1/6/02 al 31/12/07 sotto comminatoria, in caso di trasgressione di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L'atto per la cessione da parte della Ruffo Adele (concessionario) legale rappresentante a favore della ditta L'Oasi SAS (subentrante) legale rappresentante Ruffo Adele dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione.

Il 24 febbraio 2003

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 119 del 7/10/02 sopra indicato, riflettente la concessione a favore del Ditta Ruffo Adele gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in..... alla via.....

Ruffo Adele

DECRETO n. 5026 del 17 aprile 2003

Ditta: Mele Salvatore – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Mele Salvatore (C.F.) MLESVT54A03I408Q ha presentato istanza in data 9/11/01, per il rinnovo ed unificazione delle concessioni nn. 282/98 e 119/01 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 4.225, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 94/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 94/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo degli atti nn.

282/98 e n. 119/01 per l'utilizzo da parte della Ditta Mele Salvatore dell'area demaniale marittima di mq. 4.225, situata nel Comune di Praia a Mare, lotti nn. 46 e 58, da adibire a posa sdraio, ombrelloni e pedalò.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 94 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 9/11/01 da Mele Salvatore nato/a il 3/1/54 a San Vittore del Lazio e residente in Praia a Mare (CS) – via dei Ciliegi, 12;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. 282/98-119/01 del 19/11/98;

VISTA l'attestazione n. 80890 del 16/12/02 comprovante il versamento del canone di € 1.436,39 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 565 del 23/11/02 di € 52,00;

CONCEDE

A Mele Salvatore codice fiscale (MLESVT54A03I408Q); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 4.225 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. – p.lla n. LT. 46/58; e precisamente in località Fiuzzi allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni, pedalò, di cui al canone di € 1.436,39 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 – dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Mele Salvatore

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....., via....., n.....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li 8 gennaio 2003

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Mele Salvatore

DECRETO n. 5027 del 17 aprile 2003

Ditta: De Lorenzo Rosalba – Comune di Praia a Mare – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta De Lorenzo Rosalba (C.F.) DLRRLB53E65G975J ha presentato istanza in data 15/11/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 665, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 665 situata nel comune di Praia a Mare;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 115/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta De Lorenzo Rosalba per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 665, situata nel Comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. 29, lotto n. 66, da adibire a installazione struttura prefabbricata da adibire a chiosco bar, gelateria, pronto soccorso e servizi igienici per complessivi mq. 61.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 115 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche del mare
Navigazione e porti lacuali
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 15/11/01 da De Lorenzo Rosalba nato/a il 25/5/53 a Praia a Mare e residente in Praia a Mare (CS) – via F.lli Bandiera, 37;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio di Calabria con nota n. 10300 del 9/7/02;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1650 dell'8/7/02 dall'Amministrazione provinciale di Cosenza;

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 80870 del 10/3/03 comprovante il versamento del canone di € 282,16 per il periodo dall'1/6/03 al 30/9/03, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 80870 del 10/3/03 di € 83,72;

CONCEDE

A De Lorenzo Rosalba codice fiscale (DLRRLB53E65G-975J); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 665 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. 29 – p.lla n. LT. 66; e precisamente in località Lungomare Sirimarco allo scopo di adibirla a: installazione di struttura prefabbricata da adibire a chiosco bar, gelateria, pronto soccorso e servizi igienici per complessivi mq. 61,00, di cui al canone di € 282,16 per il periodo dall'1/6/03 al 30/9/03.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti

normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....., via....., n.....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li 10 marzo 2003

Il Dirigente del Servizio
Domenico Surace

Il Concessionario
De Lorenzo Rosalba

DECRETO n. 5028 del 17 aprile 2003

Ditta: Oliva Maria – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Oliva Maria (C.F.) LVOMRA74B45G975L ha presentato istanza in data 16/11/01, per il rinnovo della concessione n. 209/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 92/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 92/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 209/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Oliva Maria dell'area demaniale marittima di mq. 1.200, situata nel Comune di Praia a Mare, lotto n. 25, da adibire a posa sdraio e ombrelloni, sosta pedalò e pattini.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 92 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 16/11/01 da Oliva Maria nato/a il 5/2/74 a Praia a Mare e residente in Praia a Mare (CS) – v.le Europa, 30;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 209/99 del 26/7/99;

VISTA l'attestazione n. del comprovante il versamento del canone di € 401,79 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (...) giusta quietanza n. del di €

CONCEDE

A Oliva Maria codice fiscale (LVOMRA74B45G975L); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.200 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. – p.lla n. LT. 25; e precisamente in località Praia a Mare allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni, sosta pedalò e pattini, di cui al canone di € 401,79 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 – dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato

acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Oliva Maria

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....., via....., n.....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li 4 dicembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Oliva Maria

DECRETO n. 5029 del 17 aprile 2003

**Ditta: Napolitano Rosaria – Comune di Praia a Mare –
Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Napolitano Rosaria (C.F.) NRPLRSR65C54B737G ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo e unificazione delle concessioni n. 347/98 e 252/99 relative all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.230, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 64/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 64/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo degli atti n. 347/98 e 252/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Napolitano Rosaria dell'area demaniale marittima di mq. 3.230, situata nel Comune di Praia a Mare, lotti n. 17 e 26, da adibire a stabilimento balneare, posa sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 64 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 14/11/01 da Napolitano Rosaria nato/a il 14/3/65 a Bari e residente in Praia a Mare (CS) – via F.lli Cerci, 3;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 347/98-252/99 del 18/12/98;

VISTA l'attestazione n. 02 del 19/10/02 comprovante il versamento del canone di € 1.104,80 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 05 del 22/10/02 di € 52,00;

CONCEDE

A Napolitano Rosaria codice fiscale (NPLRSR65C54B737G); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 3.230 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. – p.lla n. LT. 17-26; e precisamente in località Praia a Mare allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, posa sdraio e ombrelloni, di cui al canone di € 1.104,80 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 – dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Napolitano Rosaria

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Praia a Mare, via F.lli Cervi, n. 3.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il 31 dicembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Napolitano Rosaria

DECRETO n. 5030 del 17 aprile 2003

Ditta: Iorio Lucia – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Iorio Lucia (C.F.) RIOLCU63M67L357G ha presentato istanza in data 9/11/01, per il rinnovo e unificazione delle concessioni n. 318/98 e 267/99 relative all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.425, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 63/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 63/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo degli atti n. 318/98 e 267/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Iorio Lucia

dell'area demaniale marittima di mq. 2.425, situata nel Comune di Praia a Mare, lotti n. 9 e 11, da adibire a posa sdraio e ombrelloni, alaggio pedalò e struttura balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajengi

n. 63 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 9/11/01 da Iorio Lucia nato/a il 27/8/63 a Trecchina e residente in Praia a Mare (CS) – v.le della Repubblica, 16;

VISTA la nota n..... datata..... con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di....., con nota n..... del.....;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n..... del.....;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.....del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n.del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n..... del..... della Capitaneria di Porto di.....;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 318/98-267/99 del 10/12/98;

VISTA l'attestazione n. 05 del 24/10/02 comprovante il versamento del canone di € 1.135,05 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 668 del 24/10/02 di € 52,00;

CONCEDE

A Iorio Lucia codice fiscale (RIOLCU63M67L357G); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 2.425 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. - p.lla n. LT. 9-11; e precisamente in località Praia a Mare allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni, alaggio pedalo e struttura balneare, di cui al canone di € 1.135,05 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 - dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre

alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, om-

brelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Iorio Lucia

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via, n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li 31 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Iorio Lucia

DECRETO n. 5031 del 17 aprile 2003

Ditta: Martuccio Francesco – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Martuccio Francesco (C.F.) MRTFNC66E25A773W ha presentato istanza in data 9/11/01, per il rinnovo e unificazione delle concessioni n. 296/98 e 283/99 relative all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.070, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 569/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 569/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo degli atti n. 296/98 e n. 283/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Martuccio Francesco dell'area demaniale marittima di mq. 3.070, situata nel Comune di Praia a Mare, lotti n. 35 e 50, da adibire a stabilimento balneare, posa sdraio e ombrelloni, alaggio pedalò.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 569 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 9/11/01 da Martuccio Francesco nato/a il 25/5/66 a Belvedere Marittimo e residente in Praia a Mare (CS) – via Trieste, 6;

VISTA la nota n..... datata..... con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n..... del.....;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.....del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n.....del..... dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di.....;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 296/98-283/99 del 30/11/98;

VISTA l'attestazione n. 0012 del 23/10/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.051,22 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0096 del 23/10/02 di € 52,00;

CONCEDE

A Martuccio Francesco codice fiscale (MTRFNC66E25A-773W); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 3.070 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. - p.lla n. LT. 33 e 50; e precisamente in località FiuZZi allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, posa sdraio e ombrelloni, alaggio pedalò e imbarcazioni varie, di cui al canone di € 1.051,22 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 - dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà

luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

F.to Illeggibile

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....., Via....., n.....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Il 28 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Istruttore
Giuseppe Sansone

Il Concessionario
F.to Illeggibile

DECRETO n. 5032 del 17 aprile 2003

Ditta: Lovisi Riccardo – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Lovisi Riccardo (C.F.) LVSRCR69S01G975D ha presentato istanza in data 31/8/01, per il rinnovo e unificazione delle concessioni n. 102/97 e 306/99 relative all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 4.040, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 170/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 170/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo ed unificazione degli atti n. 102/97 e n. 306/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Lovisi Riccardo dell'area demaniale marittima di mq. 4.040, situata nel Comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. 58, lotto n. 35, da adibire a posa sdraio, noleggio pedalò e attrezzature balneari.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 170 del registro

Concessioni -- Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 31/8/01 da Lovisi Riccardo nato/a l'1/11/69 a Praia a Mare e residente in Praia a Mare (CS) – via Della Pace, 22;

VISTA la nota n..... datata..... con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 102/97-306/99 del 25/11/99;

VISTA l'attestazione n. 0003 dell'8/3/2003 comprovante il versamento del canone di € 1.379,47 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0466 del 13/3/03 di € 52,00;

CONCEDE

A Lovisi Riccardo codice fiscale (LVSRCR69S01G975D); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 4.040 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. 58 – p.la n.; e precisamente in località Lotto 35 allo scopo di adibirla a: posa sdraio, noleggio pedalò e attrezzature balneari, di cui al canone di € 1.379,47 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/ al 30/9/ per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la sostituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/-30/9/, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo

d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Riccardo Lovisi

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via, n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

lì 4 aprile 2003

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Istruttore
Giuseppe Sansone

Il Concessionario
Riccardo Lovisi

DECRETO n. 5033 del 17 aprile 2003

Ditta: Cirelli Rosanna – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Cirelli Rosanna (C.F.) CRLRMM64B59G975M ha presentato istanza in data 15/11/01, per il rinnovo ed unificazione delle concessioni n. 06/00 e n. 292/98 relative all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.406, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 162/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 162/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo ed unificazione degli atti n. 06/00 e n. 292/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Cirelli Rosanna dell'area demaniale marittima di mq. 2.406, situata nel Comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. 61, lotto n. 47, da adibire a sosta pedalò, posa sedie sdraio, ombrelloni e lettini, attrezzatura servizi spiaggia.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 162 del registro

Concessioni – Anno 2003 n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 15/11/01 da Cirelli Rosanna nato/a il 19/2/64 a Praia a Mare e residente in Praia a Mare (CS) – via Piave, 20;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 06 e 292 del 30/11/98;

VISTA l'attestazione n. 3067/80870 del 27/8/2002 comprovante il versamento del canone di € 805,58 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0501 del 27/8/2002 di € 59,00;

CONCEDE

A Cirelli Rosanna codice fiscale (CRLRNN64B59G975M); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 2.406 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. 61 – p.lla n. L.47/53, e precisamente in località Fiuzzi allo scopo di adibirla a: sosta pedalò, imbarcazioni varie, posa sedie sdraio, ombrelloni e lettini, attrezzatura servizi spiaggia come previsto dal P.U.A. approvato in data 11/1/1999 (Conf. Serv.), di cui al canone di € 805,58 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 – dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Cirelli Rosanna

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via, n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li 5 settembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Istruttore
Giuseppe Sansone

Il Concessionario
Cirelli Rosanna

DECRETO n. 5034 del 17 aprile 2003

**Ditta: Bruno Giovannino – Comune di Praia a Mare –
Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Bruno Giovannino (C.F.) BRNGNN75D04G975F ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo della concessione n. 330/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.400, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 559/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 559/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 330/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Bruno Giovannino dell'area

demaniale marittima di mq. 2.400, situata nel Comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. 29, part. n. 11, da adibire a sosta pattini, pedalò, canoe, surf.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 559 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 14/11/01 da Bruno Giovannino nato/a il 4/4/75 a Praia a Mare e residente in Tortora (CS) – via A. De Gasperi, 28;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 330/98 del 10/12/98;

VISTA l'attestazione n. 3067/80870 del 21/10/2002 comprovante il versamento del canone di € 803,57 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0165 del 22/10/2002 di € 52,00;

CONCEDE

A Bruno Giovannino codice fiscale (BRNGNN75D04G-975F); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 2.400 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. 29 – p.lla n. 11, e precisamente in località Praia a Mare allo scopo di adibirla a: sosta pattini, pedalò, canoe, surf, imbarcazioni varie, di cui al canone di € 803,57 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 – dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Bruno Giovannino

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via, n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li 23 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Istruttore
Giuseppe Sansone

Il Concessionario
Bruno Giovannino

DECRETO n. 5035 del 17 aprile 2003

Ditta: Cuore Rocco – Comune di Amantea – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Cuore Rocco (C.F.) CRURCC35M28A253A ha presentato istanza in data 27/5/02, per il rinnovo della concessione n. 219/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 300, situata nel Comune di Amantea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 70/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 70/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 219/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Cuore Rocco dell'area demaniale marittima di mq. 300, situata nel Comune di Amantea, foglio n. 5, part. 27, da adibire a posa sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

Prot. n. 7355

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie e Sviluppo
Economico – Settore 9
Via Gioacchino Da Fiore
88100 CATANZARO

E.p.c. Cuore Rocco
Via Trento, 23
87032 Amantea (CS)

OGGETTO: Trasmissione documentazione per la emissione del Decreto – Comune di Amantea – Richiesta di: rinnovo Concessione demaniale marittima pari a mq. 300, meglio identificata al catasto alla particella n. 27 del foglio di mappa n. 5 da adibire a posa sedie sdraio ed ombrelloni – Ditta: Cuore Rocco

Si rimettono in allegato n. 4 copie, di cui una in bollo, della concessione demaniale marittima relativa alla Ditta in oggetto.

Si resta in attesa dell'invio del Decreto approvato ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del titolo concessorio e della sua notifica alla Ditta interessata.

Alla Ditta, che legge per conoscenza, si comunica che eventuali ulteriori informazioni si potranno ricevere presso questo Ufficio nei giorni e nell'orario a margine indicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico il lunedì ed il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (BUR n. 126 dell'11/11/1996) telefono: 0984 829530

Distinti saluti

lì 18 dicembre 2002

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

DECRETO n. 5036 del 17 aprile 2003

Ditta: Turco Ortenzia – Comune di Amantea – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Turco Ortenzia (C.F.) TRCRNZ47S42A253V ha presentato istanza in data 9/11/01, per il rinnovo della concessione n. 218/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 450, situata nel Comune di Amantea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 67/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 67/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 218/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Turco Ortenzia dell'area demaniale marittima di mq. 450, situata nel Comune di Amantea, foglio n. 33, part. 1, da adibire a posa sedie sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

Prot. n. 7534

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie e Sviluppo
Economico – Settore 9
Via Gioacchino Da Fiore
88100 CATANZARO

E.p.c. Turco Ortenzia
Via Europa, 62
87032 Amantea (CS)

OGGETTO: Trasmissione documentazione per la emissione del Decreto – Comune di Amantea – Richiesta di: Rinnovo concessione demaniale marittima pari a mq. 450, meglio identificata al catasto alla particella n. 1 del foglio di mappa n. 33 da adibire a posa sedie sdraio ed ombrelloni – Ditta: Turco Ortenzia

Si rimettono in allegato n. 4 copie, di cui una in bollo, della concessione demaniale marittima relativa alla Ditta in oggetto.

Si resta in attesa dell'invio del Decreto approvativo ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del titolo concessorio e della sua notifica alla Ditta interessata.

Alla Ditta, che legge per conoscenza, si comunica che eventuali ulteriori informazioni si potranno ricevere presso questo Ufficio nei giorni e nell'orario a margine indicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico il lunedì ed il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (BUR n. 126 dell'11/11/1996) telefono: 0984 829530

Distinti saluti

lì 18 dicembre 2002

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

DECRETO n. 5037 del 17 aprile 2003

Ditta: Perri Giuseppe – Comune di Amantea – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera 1, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Perri Giuseppe (C.F.) PRRGPP54B14A253S ha presentato istanza in data 17/6/02, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 300, situata nel Comune di Amantea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 300 situata nel comune di Amantea;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 45/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Perri Giuseppe per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 300, situata nel Comune di Amantea, foglio di mappa n. 21, particella n. 7, da adibire a posa sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

Prot. n. 7356

REGIONE CALABRIA
 Dipartimento Bilancio e Finanze
 Politiche Comunitarie e Sviluppo
 Economico – Settore 9
 Via Gioacchino Da Fiore
 88100 CATANZARO

E.p.c. Perri Giuseppe
 Loc. Tonnara
 87032 Amantea (CS)

OGGETTO: Trasmissione documentazione per la emissione del Decreto – Comune di Amantea – Richiesta di: Rinnovo concessione demaniale marittima pari a mq. 300, meglio identificata al catasto alla particella n. 7 del foglio di mappa n. 21 da adibire a posa sedie sdraio ed ombrelloni – Ditta: Perri Giuseppe

Si rimettono in allegato n. 4 copie, di cui una in bollo, della concessione demaniale marittima relativa alla Ditta in oggetto.

Si resta in attesa dell'invio del Decreto approvativo ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del titolo concessorio e della sua notifica alla Ditta interessata.

Alla Ditta, che legge per conoscenza, si comunica che eventuali ulteriori informazioni si potranno ricevere presso questo Ufficio nei giorni e nell'orario a margine indicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico il lunedì ed il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (BUR n. 126 dell'11/11/1996) telefono: 0984 829530

Distinti saluti

lì 18 dicembre 2002

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

DECRETO n. 5038 del 17 aprile 2003

Ditta: SNC I.N.A.C.O. – Comune di Amantea – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta SNC I.N.A.C.O. (C.F.) 00987590783 ha presentato istanza in data 13/5/02, per il rinnovo della concessione n. 213/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 400, situata nel Comune di Amantea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 122/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 122/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 213/98 per l'utilizzo da parte della Ditta SNC I.N.A.C.O. dell'area demaniale marittima di mq. 400, situata nel Comune di Amantea, foglio di mappa n. 5, part. 27, da adibire a specchio acqueo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche del mare
Navigazione e porti lacuali
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
COSENZA

Prot. n. 888

REGIONE CALABRIA
 Dipartimento Urbanistica
 Settore Demanio – Politiche del mare
 Navigazione e porti
 Via Gioacchino da Fiore
 88100 CATANZARO

E.p.c. Colla Salvatore
 S.N.C. I.N.A.C.O. dei F.lli Colla
 Via Nazionale, 47
 87032 Amantea (CS)

OGGETTO: Trasmissione documentazione per la emissione del Decreto – Comune di Amantea – Richiesta di: Rinnovo concessione demaniale marittima pari a mq. 400, meglio identificata al catasto alla particella n. 27 del foglio di mappa n. 5 da adibire a specchio acqueo – Ditta: S.N.C. I.N.A.C.O. dei F.lli Colla

Si rimettono in allegato n. 4 copie, di cui una in bollo, della concessione demaniale marittima relativa alla Ditta in oggetto.

Si resta in attesa dell'invio del Decreto approvativo ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del titolo concessorio e della sua notifica alla Ditta interessata.

Alla Ditta, che legge per conoscenza, si comunica che eventuali ulteriori informazioni si potranno ricevere presso questo Ufficio nei giorni e nell'orario a margine indicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico il lunedì ed il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (BUR n. 126 dell'11/11/1996) telefono: 0984 829530

Distinti saluti

li 26 febbraio 2003

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

DECRETO n. 5039 del 17 aprile 2003

Ditta: Luca Rosetta – Comune di Fuscaldo – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Luca Rosetta (C.F.) LCURTT66S41D828W ha presentato istanza in data 2/5/02, per il rinnovo della concessione n. 288/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 50, situata nel Comune di Fuscaldo;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 129/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 129/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 288/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Luca Rosetta dell'area demaniale marittima di mq. 50, situata nel Comune di Fuscaldo, foglio di mappa n. 26, part. 1, da adibire a posa sdraio, ombrelloni e pedalò.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche del mare
Navigazione e porti lacuali
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
COSENZA

Prot. n. 700

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche del mare
Navigazione e porti
Via Gioacchino Da Fiore
88100 CATANZARO

E.p.c. Lucia Rosetta
C/da Valle S. Maria
87024 Fuscaldo (CS)

OGGETTO: Trasmissione documentazione per la emissione del Decreto – Comune di Fuscaldo – Richiesta di: Rinnovo concessione demaniale marittima pari a mq. 50, meglio identificata al catasto alla particella n. 1 del foglio di mappa n. 26 da adibire a posa sedie sdraio, ombrelloni e pedalò – Ditta: Luca Rosetta

Si rimettono in allegato n. 4 copie, di cui una in bollo, della concessione demaniale marittima relativa alla Ditta in oggetto.

Si resta in attesa dell'invio del Decreto approvativo ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del titolo concessorio e della sua notifica alla Ditta interessata.

Alla Ditta, che legge per conoscenza, si comunica che eventuali ulteriori informazioni si potranno ricevere presso questo Ufficio nei giorni e nell'orario a margine indicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico il lunedì ed il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (BUR n. 126 dell'11/11/1996) telefono: 0984 829530

Distinti saluti

lì 17 febbraio 2003

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

DECRETO n. 5040 del 17 aprile 2003

Ditta: Mazzone Rocco – Comune di Acquappesa – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Mazzone Rocco (C.F.) MZZRCC47L24H558J ha presentato istanza in data 28/2/02, per il rinnovo della concessione n. 267/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000, situata nel Comune di Acquappesa;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 46/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 46/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 287/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Mazzone Rocco dell'area demaniale marittima di mq. 1.000, situata nel Comune di Acquappesa, foglio n. 24, part. 174, da adibire a posa sdraio, ombrelloni e pedalò.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

Prot. n. 7357

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie e Sviluppo
Economico – Settore 9
Via Gioacchino Da Fiore
88100 CATANZARO

E.p.c. Mazzone Rocco
C/da Macchia
87020 Acquappesa (CS)

OGGETTO: Trasmissione documentazione per la emissione del Decreto – Comune di Acquappesa – Richiesta di: Rinnovo concessione demaniale marittima pari a mq. 1.000, meglio identificata al catasto alla particella n. 174 del foglio di mappa n. 24 da adibire a posa sedie sdraio, ombrelloni e pedalò – Ditta: Mazzone Rocco

Si rimettono in allegato n. 4 copie, di cui una in bollo, della concessione demaniale marittima relativa alla Ditta in oggetto.

Si resta in attesa dell'invio del Decreto approvativo ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del titolo concessorio e della sua notifica alla Ditta interessata.

Alla Ditta, che legge per conoscenza, si comunica che eventuali ulteriori informazioni si potranno ricevere presso questo Ufficio nei giorni e nell'orario a margine indicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico il lunedì ed il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (BUR n. 126 dell'11/11/1996) telefono: 0984 829530

Distinti saluti

lì 18 dicembre 2002

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

DECRETO n. 5041 del 17 aprile 2003

Ditta: Orsino Mario – Comune di Acquappesa – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Orsino Mario (C.F.) RSNMRA63A01A041M ha presentato istanza in data 8/11/01, per il rinnovo ed unificazione delle concessioni n. 88/97 e 14/99 relative all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.995, situata nel Comune di Acquappesa;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 111/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 111/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo degli atti n. 88/97 e n. 14/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Orsino Mario dell'area demaniale marittima di mq. 1.995, situata nel Comune di Acquappesa, foglio di mappa n. 24, part. n. 174, da adibire a posa sdraio, ombrelloni, pedalò, parcheggio, chiosco bar e servizi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 111 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche del mare
Navigazione e porti lacuali
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 8/11/01 da Orsino Mario nato/a l'1/1/63 a Acquappesa e residente in Acquappesa (CS) – C.da Macchia;

VISTA la nota n..... datata..... con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di....., con nota n..... del.....;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Acquappesa con nota n..... del.....;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di con nota n.....del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n.del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n..... del..... della Capitaneria di Porto di.....;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. 88/97 e 14/99 del 20/1/99;

VISTA l'attestazione n. 80740 del 3/3/03 comprovante il versamento del canone di € 1.844,90 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0038 del 3/3/03 di € 52,00;

CONCEDE

A Orsino Mario codice fiscale (RSNMRA63A01A041M); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.995 situata nel comune di Acquappesa, foglio di mappa n. 24 - p.lla n. 174, e precisamente in località Scoglio della Regina allo scopo di adibirla a: posa sdraio, ombrelloni, pedalò, parcheggio, chiosco bar e servizi, di cui al canone di € 1.844,90 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 - dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dal al per il primo anno e dal al per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo-....., significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali -, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

La su detta concessione si intende a carattere stagionale per quanto riguarda l'area scoperta per mq. 1.145,50, la restante parte di mq. 849,50 si intende, invece a carattere annuale ed è così distinta:

- a) locale ristorazione, bar, cabine, wc, servizi e spogliatoi mq. 165,00;
- b) tettoia per posa tavolini e sedie mq. 72,00
- c) gazebo mq. 100,00
- d) reception e biglietteria mq. 2,50;
- e) parcheggio auto ombreggiato mq. 510,00;
- f) posa sdraio e ombrelloni mq. 540,00;
- g) area asservita mq. 605,50.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Acquappesa, via C.da Maccia, n. 44.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, lì 3 marzo 2003

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
F.to Illeggibile

DECRETO n. 5042 del 17 aprile 2003

Ditta: Surace Grazia – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Surace Grazia (C.F.) SRCGRZ65H69F537T ha presentato istanza in data 26/6/02, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600, situata nel Comune di Paola;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600 situata nel comune di Paola;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 90/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Surace Grazia per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.600, situata nel Comune di Paola, foglio di mappa n. 10, particella n. 97, lotto n. 3, da adibire a stabilimento balneare di cui: mq. 1.200 per posa sdraio e ombrelloni e mq. 400 per chiosco bar, cabine spogliatoio, docce, deposito, infermeria, wc, bagni e spazio giochi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

Protocollo n. 7228

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie e Sviluppo
Economico – Settore 9
Via Gioacchino Da Fiore
88100 CATANZARO

E.p.c. Surace Grazia
Via S. Agata – Strada E, 28
87027 Paola (CS)

OGGETTO: Trasmissione documentazione per la emissione del Decreto – Comune di Paola – Richiesta di: Nuova concessione – Concessione demaniale marittima pari a mq. 1.600, meglio identificata al catasto alla particella n. 97-L.3 del foglio di mappa n. 10 da adibire a: stabilimento balneare di cui: mq. 1.200 per posa sdraio e ombrelloni e mq. 400 per chiosco bar, cabine spogliatoio, docce, deposito, infermeria, wc, bagni e spazio giochi – Ditta: Surace Grazia

Si rimettono in allegato n. 4 copie, di cui una in bollo, della concessione demaniale marittima relativa alla Ditta in oggetto.

Si resta in attesa dell'invio del Decreto approvativo ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del titolo concessorio e della sua notifica alla Ditta interessata.

Alla Ditta, che legge per conoscenza, si comunica che eventuali ulteriori informazioni si potranno ricevere presso questo Ufficio nei giorni e nell'orario a margine indicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico il lunedì ed il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (BUR n. 126 dell'11/11/1996) telefono: 0984 829530

Distinti saluti

Il 9 dicembre 2002

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

DECRETO n. 5043 del 17 aprile 2003

Ditta: Filippo Massimo – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Filippo Massimo (C.F.) FLPMSM78B17G317H ha presentato istanza in data 28/9/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.748, situata nel Comune di Paola;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.748 situata nel comune di Paola;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 89/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Filippo Massimo per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.748, situata nel Comune di Paola, foglio di mappa n. 3, particella n. 38, da adibire a mq. 480 di arenile per parcheggio imbarcazioni e mq. 1.268 di specchio d'acqua per ormeggio imbarcazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

Prot. n. 7270

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie e Sviluppo
Economico – Settore 9
Via Gioacchino Da Fiore
88100 CATANZARO

E.p.c. Filippo Massimo
Loc. Deuda, 104
87038 San Lucido (CS)

OGGETTO: Trasmissione documentazione per la emissione del Decreto – Comune di San Lucido – Richiesta

di: Nuova concessione – Concessione demaniale marittima pari a mq. 1.748, meglio identificata al catasto alla particella n. 38 del foglio di mappa n. 3 da adibire a: area demaniale marittima di mq. 1748 di cui: arenile di mq. 480 per parcheggio imbarcazioni e specchio d'acqua di mq. 1.268 per ormeggio imbarcazioni – Ditta: Filippo Massimo

Si rimettono in allegato n. 4 copie, di cui una in bollo, della concessione demaniale marittima relativa alla Ditta in oggetto.

Si resta in attesa dell'invio del Decreto approvativo ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del titolo concessorio e della sua notifica alla Ditta interessata.

Alla Ditta, che legge per conoscenza, si comunica che eventuali ulteriori informazioni si potranno ricevere presso questo Ufficio nei giorni e nell'orario a margine indicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico il lunedì ed il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (BUR n. 126 dell'11/11/1996) telefono: 0984 829530

Distinti saluti

lì 11 dicembre 2002

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

DECRETO n. 5044 del 17 aprile 2003

Ditta: Bruno Antonella – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Bruno Antonella (C.F.) BRNNNL63D41H971P ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600, situata nel Comune di Paola;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1600 situata nel comune di Paola;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 50/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Bruno Antonella per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.600, situata nel Comune di Paola, foglio di mappa n. 26, particella n. 47, lotto n. 24, da adibire a stabilimento balneare di mq. 1.600 con costruzioni opere di facile rimozione quali: chiosco bar, cabine spogliatoio, docce, bagni, locale deposito ed infermeria, guardiana, uffici, wc, gazebo e spazi giochi per mq. 400 di area coperta e per posa sdraio e ombrelloni mq. 1.200.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 50 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 8/10/01 da Bruno Antonella nato/a l'1/4/63 a San Lucido e residente in Paola (CS) – Via Deuda, 98;

VISTA la nota n. 4692 datata 1/8/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Paola con nota n. conf. serv. del 30/4/02;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circonscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n... del.. della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 88/97 e 14/99 del 20/1/99;

VISTA l'attestazione n. 21259 del 2/8/02 comprovante il versamento del canone di € 624,56 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 1569219 del 5/8/02 di € 80,00;

CONCEDE

A Bruno Antonella codice fiscale (BRNNNL63D41H971P); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.600 situata nel comune di Paola, foglio di mappa n. 26 - p.lla n. 47-L.24, e precisamente in località Lungomare Sud allo scopo di adibirla a: stabilimento balenare di mq. 1.600,00 con costruzioni opere di facile rimozione quali: chiosco bar, cabine spogliatoio, docce, locale deposito ed infermeria, guardiana, uffici, wc, gazebo e spazi giochi per mq. 400 e arenile per posa sdraio e ombrelloni, di cui al canone di € 624,56 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 - dal 1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dal 1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dal 1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti

normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via, n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

lì 16 dicembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Antonella Bruno

DECRETO n. 5045 del 17 aprile 2003

Ditta: Soc. Bocciofila F.A.F.U.V. – Comune di Paola – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Soc. Bocciofila F.A.F.U.V. (C.F.) 8600160780 ha presentato istanza in data 15/4/02, per il rinnovo della concessione n. 93/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 500, situata nel Comune di Paola;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 116/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 116/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 93/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Soc. Bocciofila F.A.U.V. dell'area demaniale marittima di mq. 500, situata nel Comune di Paola, foglio di mappa n. 21, part. n. 55, da adibire a Mantenere n. 2 campi gioco bocce (mq. 168,00) spogliati in legno (mq. 82,50) ed area asservita (mq. 249,50).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 116 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 15/4/02 da Soc. Bocciofila F.A.F.U.V. pres. Maddalena Vincenzo nato/a il 25/9/38 a Paola e residente in Paola (CS) – Viale Mannarino, 10;

VISTA la nota n. datata..... con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di....., con nota n..... del.....;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Paola con nota n. del.....;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n..... del.....dall'Amministrazione provinciale di.....;

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 93 dell'8/3/99;

VISTA l'attestazione n. 7 (PP.TT.) del 9 luglio 2002 comprovante il versamento del canone di € 559,94 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (....) giusta quietanza n. vers. F. c/o Carime Spa del 12/7/02 di € 80,00;

CONCEDE

A Soc. Bocciofila F.A.F.U.V. codice fiscale (86001610780); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 500 situata nel comune di Paola, foglio di mappa n. 21 – p.lla n. 55, e precisamente in località Spiaggia tra torrente zio Petruzzo e allo scopo di adibirla a: per mantenere n. 2 campi gioco bocce (mq. 168,00), spogliatoi in legno (mq. 82,50) ed area asservita mq. 249,50, di cui al canone di € 559,94 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/1/02 al 31/12/02 per il primo anno e dall'1/1/ al 31/12/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi

prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Tra-

sporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/1/02-31/12/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1/ - 31/12/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Paola (CS), viale Mannarino, n. 10.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, lì 15 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
F.to Illeggibile

DECRETO n. 5046 del 17 aprile 2003

Ditta: Trica Vittorio – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Trica Vittorio (C.F.) TRCVTR70C25G317A ha presentato istanza in data 29/7/02, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600, situata nel Comune di Paola;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1600 situata nel comune di Paola;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 58/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Trica Vittorio per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.600, situata nel Comune di Paola, foglio di mappa n. 24, particella n. 54, lotto n. 23, da adibire a stabilimento balneare di mq. 1.600 con costruzioni opere di facile rimozione quali: chiosco bar, cabine spogliatoio, docce, bagni, locale deposito ed infermeria, spazi giochi per mq. 400 di area coperta e per posa sdraio e ombrelloni mq. 1.200.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 58 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale
Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 20/7/02 da Trica Vittorio nato/a il 25/3/70 a Paola e residente in Paola (CS) – Contrada Fosse, 7;

VISTA la nota n. 4620 datata 29/7/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di....., con nota n..... del.....;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Paola con nota n. conf. serv. del 30/4/02;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n..... del.....dall'Amministrazione provinciale di.....;

VISTA la nota n... del.. della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n..... del

VISTA l'attestazione n. 21259 del 3/7/01 comprovante il versamento del canone di € 624,56 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 3521 del 30/3/02 di € 80,00;

CONCEDE

A Trica Vittorio codice fiscale (TRCVTR70C25G317A); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.600 situata nel comune di Paola, foglio

di mappa n. 24 – p.lla n. 54-L.23, e precisamente in località Lungomare Sud allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare di mq. 1.600 con costruzioni opere di facile rimozione quali: chiosco bar, cabine spogliatoio, docce, bagni, locale deposito ed infermeria, spazi giochi per mq. 400 di area coperta e per posa sdraio e ombrelloni, per mq. 1200, di cui al canone di € 624,56 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 – dal 1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dal 1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dal 1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via, n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, li 16 dicembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
F.to: Vittorio Trica

DECRETO n. 5047 del 17 aprile 2003

Ditta: Miraglia Salvatore Pamar s.n.c. – Comune di Amantea – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Miraglia Salvatore (C.F.) 00387990781 ha presentato istanza in data 27/5/02, per il rinnovo della concessione n. 76/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 300, situata nel Comune di Amantea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 128/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 128/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 76/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Miraglia Salvatore dell'area demaniale marittima di mq. 300, situata nel Comune di Amantea, foglio n. 18, part. 1, da adibire a posa sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche del mare
Navigazione e porti lacuali
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
COSENZA

Prot. n. 701

lì 17 febbraio 2003

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica Settore Demanio
Politiche del mare Navigazione e porti
Via Gioacchino Da Fiore
CATANZARO

E.p.c. Miraglia Salvatore
Miraglia Salvatore Amm.re Soc. Palmar S.
Via Tevere
87032 AMANTEA CS

OGGETTO: Trasmissione documentazione per la emissione del Decreto – Comune di Amantea – Richiesta di: rinnovo Concessione demaniale marittima pari a mq. 300, meglio identificata al catasto alla particella n. 1 del foglio di mappa n. 18 da adibire a posa sedie sdraio ed ombrelloni – Ditta: Miraglia Salvatore Amm.re Soc. PA

Si rimettono in allegato n. 4 copie, di cui una in bollo, della concessione demaniale marittima relativa alla Ditta in oggetto.

Si resta in attesa dell'invio del Decreto approvativo ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del titolo concessorio e della sua notifica alla Ditta interessata.

Alla Ditta, che legge per conoscenza, si comunica che eventuali ulteriori informazioni si potranno ricevere presso questo Ufficio nei giorni e nell'orario a margine indicato.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

Gli Uffici sono aperti al pubblico il lunedì ed il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 (B.U.R. n. 126 del 11/11/1996) telefono 0984 829530.

DECRETO n. 5048 del 17 aprile 2003

Ditta: Cairola Rosaria – Comune di Sellia Marina – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Cairola Rosaria (C.F. CRLRSR56L70I590E) ha presentato istanza in data 8/10/01, presso l'Ufficio Demanio di Catanzaro, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 1.006, situata nel comune di Sellia Marina;

CONSIDERATO che la Capitaneria di Porto di Crotona ha avviato il procedimento istruttorio, e che il Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro ha compiuto tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.006 situata nel Comune di Sellia Marina;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 335 dell'1/7/02, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Cairola Rosaria per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 1.006, situata nel Comune di Sellia Marina, foglio di mappa n. 18, particella n. 51 (parte), allo scopo di adibirla a: realizzazione chiosco bar ed area per posa di ombrelloni e sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 335 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 108 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 8/10/2001 dalla sig.ra Cairola Rosaria nata a Sellia Marina il 30/7/1956 ed ivi residente in via Chiaro – C.F. CRLRSR56L70I590E;

VISTA la nota n. 10054 Dem datata 6/6/2001 con la quale la Capitaneria di Porto di Crotone ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. 7706 del 3/7/2001;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessore ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. 1290 del 24/9/2001;

VISTO il parere espresso dal Comune di Sellia Marina con nota n. 1207 del 16/1/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 8389 del 6/6/2001;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 della Soprintendenza per i beni A.A.A.S. di Cosenza con nota n. 10061 del 9/1/2002 e dall'Amministrazione comunale di Sellia Marina con nota n. 11853 del 19/12/2001;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.;

VISTA la ricevuta di pagamento del 16/5/2002 comprovante il versamento del canone di € 281,00 per il periodo 1/6/2002-30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante F.I.B.A. Federazione Italiana Imprese Balneari giusta adesione in data 3/5/2002.

CONCEDE

Alla sig.ra Cairola Rosaria – codice fiscale (CRLRSR56L70I590E); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 1.006 di cui mq. 202 coperti; situata nel comune di Sellia Marina foglio di mappa n. 18 – p.lla n. 51 (parte); e precisamente sull'arenile, allo scopo di: realizzare un chiosco bar, servizi ed area asservita per la posa di ombrelloni e sdraio; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 6.036,00 (seimilatrecentasei/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 (sessantasette) – dall'1/6/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti dai lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite

sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

la presente concessione è sottoposta inoltre alle seguenti prescrizioni, risultanti dall'autorizzazione paesistica del Comune di Sellia Marina:

— che venga ripristinato lo stato dei luoghi a fine stagione;

— che vengano rimosse tutte le opere in cls conficcate nel terreno relativamente ai pali di fondazione e alla fossa Imhoff.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Sellia Marina (CZ) località Chiaro.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, lì 1 luglio 2002

Il Funzionario
Pasquale Megna

Il Dirigente
F. Nucaro

Il Concessionario
Cairola Rosaria

Sottoscritta in mia presenza: F.to: Illeggibile

DECRETO n. 5049 del 17 aprile 2003

Ditta: Faragò Francesco – Comune di Sellia Marina – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Faragò Francesco (C.F. FRGFBC69E08C352N) ha presentato istanza in data 1/1/02, presso l'Ufficio Demanio di Catanzaro, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 3.600, situata nel comune di Sellia Marina;

CONSIDERATO che la Capitaneria di Porto di Crotona ha avviato il procedimento istruttorio, e che il Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro ha compiuto tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 900 situata nel Comune di Sellia Marina;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 287 del 28/6/02, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Faragò Francesco per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 900, situata nel Comune di Sellia Marina, foglio di mappa n. 18, particella n. 51 (parte), allo scopo di adibirla a: posa di ombrelloni e sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

n. 287 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 109 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 2/1/2002 dal sig. Faragò Francesco nato a Catanzaro l'8/5/1969 ed ivi residente in via Giovanni XXIII n. 20 – C.F. FRGFNC69E08C352N;

VISTA la nota n. 10105 Dem datata 7/6/2001 con la quale la Capitaneria di Porto di Crotona ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del.....;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del.....;

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. Art. 542 regolamento esecuzione del C.N.;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.;

VISTA la ricevuta di pagamento del 17/5/2002 comprovante il versamento del canone di € 231,00 per il periodo 1/6/2002-30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante adesione F.I.B.A. (Federazione Italiana Imprese Balneari) giusta iscrizione in data 20/5/2002.

CONCEDE

Al sig. Faragò Francesco – codice fiscale (FRGFNC69E08C352N); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 900 (novecento); situata nel comune di Sellia Marina foglio di mappa n. 18 – p.lla n. 51 (parte); e precisamente sull'arenile, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni e sdraio; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 1.386,00 (milletrecentottantasei/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 (sessantasette) – dall'1/6/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il

cessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in con-

cessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Catanzaro (CZ) via Giovanni XXIII.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, lì 28 giugno 2002

Il Funzionario
Pasquale Megna

Il Dirigente
Dott. Saverio Costantino

Il Concessionario
Francesco Faragò

Sottoscritta in mia presenza 28/6/2002: Pasquale Megna

DECRETO n. 5050 del 17 aprile 2003

Ditta: F.I.M.I.S.T. – Comune di Sellia Marina – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta F.IM.I.S.T. S.R.L. (C.F. 00816930796) ha presentato istanza in data 14/1/02, presso l'Ufficio Demanio di Catanzaro, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 3.600, situata nel comune di Sellia Marina;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate.

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.600 situata nel Comune di Sellia Marina;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 384 del 5/7/02, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta F.IM.I.S.T. S.R.L. per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 3.600, situata nel Comune di Sellia Marina, foglio di mappa n. 18, particella n. 51 (parte), allo scopo di adibirla a: posa di ombrelloni e sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

n. 384 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 110 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 14/1/2002 dalla F.IM.I.S.T. SRL con sede in Sellia Marina località Chiaro – C.F. 00816930796;

VISTA la nota n. 4117 datata 12/6/2002 con la quale la Regione Calabria ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del.....;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del.....;

VISTO il parere espresso dal Comune di Sellia Marina con nota n. 7100 del 19/6/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n.;

VISTA la ricevuta di pagamento del 28/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 702,00 per il periodo 1/7/2002-30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione F.I.B.A. (Federazione Italiana Imprese Balneari) giusta adesione in data 28/6/2002.

CONCEDE

Alla F.IM.I.S.T. SRL – codice fiscale (00816930796); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 3.600 (tremilaseicento); situata nel comune di Sellia Marina foglio di mappa n. 18 – p.lla n. 51 (parte); e precisamente sull'arenile, allo scopo di: adibirla a posa di ombrelloni e sdraio; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 5.382,00 (cinquemilatrecentottantadue/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 66 (sessantasei) – dall'1/7/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/7/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corri-

sposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Sellia Marina (CZ) località Chiaro.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, lì 5 luglio 2002

Il Funzionario
Pasquale Megna

Il Dirigente
Nucaro

Il Concessionario
F.to Illeggibile

Sottoscritta in mia presenza 5/7/2002: Megna Pasquale

DECRETO n. 5051 del 17 aprile 2003

Ditta: Sciammarella Laura – Comune di Scalea – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Sciammarella Laura (C.F. SCMLRA32H54I489H) ha presentato istanza in data 114 aprile 2001, presso l'Ufficio Demanio di Cosenza, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 2.215, situata nel comune di Scalea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Settore Demanio di Catanzaro, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.215 situata nel Comune di Scalea;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio, che attesta la regolarità dell'atto secondo le norme vigenti;

DECRETA

È approvata la concessione n. 25 del 19 marzo 2003, parte integrante del presente decreto, alla ditta Sciammarella Laura di un'area demaniale marittima di mq. 2.215, situata nel Comune di Scalea, foglio di mappa n. 11, particelle n.f., da destinare alla realizzazione di uno stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

n. 25 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. 13 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche del mare
Navigazione e Porti Lacuali

VISTA l'istanza pervenuta in data 14/4/2001 dalla sig.ra Sciammarella Laura nata a Scalea (CS) il 14/6/1932, ivi residente in Piazza Giovanni XXIII – C.F. SCMLRA32H54I489H;

VISTA la nota n. 3455 datata 10 giugno 2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. 3789 del 18/7/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 10820 del 6/12/2002;

VISTO il parere espresso dal Comune di Scalea con nota n. 69 del 27/6/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 5540 dell'8/4/2002;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 26/8/2002 con nota n. 1814/P del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la ricevuta di pagamento del 26/2/2003 comprovante il versamento del canone di € 795,00 per il periodo 1/6/2003-30/9/2003;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante associazione SIB (Fed. It. Imprese Balneari) del 21/2/2003 € 5.000,00.

CONCEDE

Al sig. Sciammarella Laura – codice fiscale (SCMLRA32H54I489H); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 2.215 (duemiladuecentoquindici); situata nel comune di Scalea foglio di mappa n. 11 – p.lla n.f.; e precisamente sull'arenile, allo scopo di: realizzarvi uno stabilimento balneare; e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 4.770,00 (quattromilasettecentosettanta/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall'1/6/2003 al 30/9/2008 con limitazione al diritto d'uso dell'area per il periodo 1° giugno-30 settembre di ciascun anno.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il

periodo d'uso dell'area in concessione, e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell'art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originali attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Scalea (CS), via Piazza Giovanni XXIII.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, lì 19 marzo 2003

Il Funzionario
Salvatore Gallelli

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

Il Concessionario
Sciammarella Laura

Sottoscritta in mia presenza dall'interessato.

Catanzaro, lì 19 marzo 2003

Il Funzionario
F.to: Illeggibile

DECRETO n. 5052 del 17 aprile 2003

**Ditta: Marina Del Marchese S.A.S. – Comune di Botricello
– Concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Marina Del Marchese S.A.S. (C.F. 02081070795) ha presentato istanza in data 19/3/2002, presso l'Ufficio Demanio di Catanzaro, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 11.000, situata nel comune di Botricello;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 11.000 situata nel Comune di Botricello;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 156 del 31/3/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Marina del Marchese S.a.s. per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 11.000, situata nel Comune di Botricello, foglio di mappa n. 6, particelle nn. 81-1575-1576 (parte), allo scopo di adibirla a: posa di ombrelloni, sedie sdraio e n. 2 chioschi omologati.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

n. 156 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. 14 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica e Demanio
Settore Demanio

VISTA l'istanza della ditta Marina Del Marchese s.a.s. con sede in Soverato via Guarasci, 19, int. 5 pervenuta al Servizio Demanio di Catanzaro in data 19/3/2002 – C.F. 02081070795;

VISTA la nota n. 2379 datata 9 aprile 2002 con la quale il Settore Demanio di Catanzaro ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n..... del.....;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n..... del.....;

VISTO il parere espresso dal Comune di Botricello con nota n..... del.....;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n..... del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n..... del..... dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro;

VISTO il verbale di sopralluogo del 16 maggio 2002;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta Regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

DATO atto che la soc. Marina Del Marchese s.a.s. è titolare di struttura ricettiva come previsto dalla suddetta delibera;

VISTA la ricevuta di pagamento del 19 marzo 2003 comprovante il versamento del canone (annuo) € 7.480,00 per il periodo 1/6/2003-30/9/2003;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante Polizza di assicurazione del 24 marzo 2003 della Società Milano assicurazioni.

CONCEDE

Alla soc. Marina del Marchese s.a.s. – codice fiscale (02081070795); di occupare un'area demaniale marittima di mq. 11.000 (undicimila); situata nel comune di Botricello foglio di mappa n. 6 – p.lla n. 81-1575-1576 (parte); e precisamente sull'arenile del Comune di Botricello da destinare alla posa di sedie sdraio, ombrelloni, n. 2 chioschi omologati Algida e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demaniale del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 44.880,00 (quarantaquattromilaottocentottanta/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1 giugno 2003 al 30 settembre 2008, con diritto di utilizzo dell'area dall'1 giugno al 30 settembre per gli anni successivi.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la sostituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2002-30/9/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Soverato (CZ) via Guarasci.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, lì 31 marzo 2003

Il Funzionario

Geom. Salvatore Gallelli

Il Dirigente del Settore

Dott. Michele Scornajenghi

p. il Concessionario
Marina Del Marchese s.a.s.
F.to Illeggibile

Sottoscritto in mia presenza 31 marzo 2003. F.to: Geom. Salvatore Gallelli

DECRETO n. 5053 del 17 aprile 2003

Ditta: Azeta Trading s.a.s. di La Turraca Geraldo – Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Azeta Trading s.a.s. di La Turraca Geraldo (C.F. 02717440966) ha presentato istanza in data 21/1/02, per il rinnovo della concessione n. 211/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 405, situata nel Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 502/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 502/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 211/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Azeta Trading s.a.s. di La Tur-

raca Geraldo dell'area demaniale marittima di mq. 405, situata nel Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio, foglio di mappa n. 23, particella n. 138 (parte), da adibire a: mantenimento stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

n. 502 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 96 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 21/1/2002 dal sig. La Turraca Geraldo nato a Catanzaro il 15/10/1960 in qualità di socio accomandatario della Azeta Trading s.a.s. e C. con sede a Seveso (MI) Corso Isonzo n. 20 – C.F. 02717440966;

VISTA la nota n..... datata..... con la quale la Capitaneria di Porto di..... ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n..... del.....;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n..... del.....;

VISTO il parere espresso dal Comune di..... con nota n..... del.....;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n..... del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n..... del..... dall'Amministrazione provinciale di.....;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza di subingresso n. di repertorio 211/98 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTA la ricevuta di pagamento del 3/7/2002 comprovante il versamento del canone di € 531,00 per il periodo 1/1/2002-31/12/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante adesione SIB (Sindacato Italiano Balneari) del 13/7/2002 € 100,00.

CONCEDE

All'Azeta Trading SAS – codice fiscale (02717440966); di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 405 di cui mq. 181 coperti; situata nel comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio, foglio di mappa n. 23 – p.lla n.138 (parte); e precisamente sull'arenile –Località Cupido, allo scopo di: mantenervi uno stabilimento balneare con bar, ristorante, deposito, cabine e servizi igienici e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 3.186,00 da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall'1/1/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Seveso (MI), Corso Isonzo n. 20.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, lì 19 agosto 2002

Il Funzionario
Pasquale Megna

Il Dirigente
Dott. Saverio Costantino

Il Concessionario
F.to Illeggibile

Sottoscritta in mia presenza in data 19/8/2002: Pasquale Megna.

DECRETO n. 5054 del 17 aprile 2003

Ditta: Soc. Hotel Nettuno – Comune di Soverato – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la Soc. Hotel Nettuno – C.F. 01505580793 ha presentato istanza, in data 27 agosto 2002, presso l'Ufficio Demanio di Catanzaro, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 450, situata nel comune di Soverato;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 450 situata nel Comune di Soverato;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio che attesta la regolarità dell'atto secondo le norme vigenti;

DECRETA

È approvata la concessione n. 179 dell'8 aprile 2003, parte integrante del presente decreto, alla soc. Hotel Nettuno di un'area demaniale marittima di mq 450, situata nel Comune di Soverato foglio di mappa n. 13, particella n. 72 (parte), destinare alla posa di sedie a sdraio e ombrelloni e mantenimento struttura in legno adibita a deposito.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

n. 179 del registro

Concessioni – Anno 2003

n. 16 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche del mare
Navigazione e Porti Lacuali

VISTA l'istanza pervenuta in data 27/8/2002 dalla soc. Hotel Nettuno con sede in Soverato (CZ), via Kennedy – C.F. 01505580793;

VISTA la nota n.datatacon la quale la Capitaneria di Porto di..... ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n.del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n.del

VISTO il parere espresso dal Comune di..... con nota n.del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n.del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del.....con nota n.del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 271/98 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTA la ricevuta di pagamento del 10/01/2003 comprovante il versamento del canone di € 167,00 per il periodo 1/6/2003-30/9/2003;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante associazione S.I.B. (Fed. Italiana Balneari) n. 5011 € 1.000,00.

CONCEDE

Al sig. Soc. Hotel Nettuno – C.F. 01505580793; di occupare un'area demaniale marittima; della superficie di metri quadrati 450 (quattrocentocinquanta) situata nel comune di Soverato foglio di mappa n. 13 – p.lla n. 72 (parte); e precisamente sull'arenile da destinare alla posa di sedie sdraio, ombrelloni e mantenimento struttura in legno adibita a deposito, e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 1.002,00 (milledue/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall'1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d'uso dell'area per il periodo 1 giugno-30 settembre di ciascun anno.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2003 - 30/9/2003 significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell'art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originali attestanti i versamenti dei canoni di ciascuno anno.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Soverato (CZ), via Kennedy.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, lì 8 aprile 2003

Il Funzionario

Geom. Salvatore Gallelli

Il Dirigente del settore

Dott. Michele Scornajenghi

p. il Concessionario

Hotel Nettuno

F.to illeggibile

Sottoscritta in mia presenza dall'interessato.

Catanzaro, lì 3 aprile 2003

Il Funzionario

F.to: Illeggibile

DECRETO n. 5055 del 17 aprile 2003

Ditta: Schettino Milena – Comune di Gizzeria – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Schettino Milena – C.F. SCHMLN70T46M208Q ha presentato istanza in data 6 maggio 2002, presso l'Ufficio Demanio di Catanzaro, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.995, situata nel comune di Gizzeria;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.995 situata nel Comune di Gizzeria;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio che attesta la regolarità dell'atto secondo le norme vigenti.

DECRETA

È approvata la concessione n. 180 dell'8 aprile 2003, parte integrante del presente decreto, alla ditta Schettino Milena di un'area demaniale marittima di mq. 2.995, situata nel Comune di Gizzeria, foglio di mappa n. 26, particelle n. 76 (parte), destinare alla posa di sedie e sdraio e ombrelloni, pedalò, giochi per bimbi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore

Dott. Michele Scornajenghi

n. 180 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 17 del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica e Demanio
Settore Demanio

VISTA l'istanza pervenuta in data 6/5/2002 dalla sig.ra Schettino Milena, nata a Lamezia Terme (CZ) il 6/12/1970, ivi residente in via Marconi I Trav. – C.F. SCHMLN70T46M208Q;

VISTA la nota n. 2006 datata 25 marzo 2002 con la quale il Servizio Demanio di Catanzaro ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. 535 del 5 luglio 2002;

VISTA la nota del comune di Gizzeria n. 8186 del 7 novembre 2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del con nota n. del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la ricevuta di pagamento del 20/2/2003 comprovante il versamento del canone di € 1.024,00 per il periodo 1/6/2003-30/9/2003;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante associazione Soc. Italiana Assicurazioni. (Polizza n. PT 0036037 del 19/2/2003 € 1.570,00.

CONCEDE

Alla sig.ra Schettino Milena – codice fiscale (SCHMLN70T46M208Q); di occupare un'area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 2.995 (duemilanovecentonovantacinque); situata nel comune di Gizzeria, foglio di mappa n. 26 – p.lla n. 76 e foglio di mappa n. 29 part. 67; e precisamente sull'arenile da destinare alla posa di sedie sdraio, ombrelloni, pedalò, giochi per bimbi e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 6.144,00 (seimilacentoquarantaquattro/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall'1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione al diritto d'uso dell'area per il periodo 1 giugno-30 settembre di ciascun anno;

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso

dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Il canone determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali 1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell'art. 4 della legge n. 494, del 4/12/1993.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni

e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originali attestanti i versamenti dei canoni di ciascun anno.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Lamezia Terme (CZ) via Marconi.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, lì 8 aprile 2003

Il Funzionario

Geom. Salvatore Gallelli

Il Dirigente del Settore

Dott. Michele Scornajenghi

Il Concessionario

Milena Schettino

Sottoscritta in mia presenza dall'interessato.

Il Funzionario

F.to: Illeggibile

DECRETO n. 5056 del 17 aprile 2003

Ditta: Cooperativa Gange A r.l. – Comune di Soverato – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Cooperativa Gange A.r.l. (C.F. 00488950791) ha presentato istanza in data 3/1/2002, per il rinnovo della concessione n. 260/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq 5.997, situata nel comune di Soverato;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 277/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 277/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 260/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Cooperativa Gange a.r.l. dell'area demaniale marittima di mq. 5.997, situata nel Comune di Soverato, foglio di mappa n. 13, particella n. 17 (parte), da adibire a: mantenimento complesso turistico.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

n. 277 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 116 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza presentata in data 3/1/2002 dalla Cooperativa Gange a.r.l. con sede in Soverato via Lungomare Europa – C.F. 00488950791;

VISTA la nota n. Dem datata con la quale la Capitaneria di Porto di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di (area Tecnica) con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessore ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 260/98;

VISTA la ricevuta di pagamento del 20/3/2002 comprovante il versamento del canone di € 6.572,00 per il periodo 1/1/2002-31/12/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante Polizza di assicurazione n. 468910094-4 del 18/3/02, compagnia di assicurazioni RAS agenzia di Catanzaro.

CONCEDE

Alla Cooperativa Gange a.r.l. – codice fiscale (00488950791); di occupare un'area e manufatti demaniali marittimi della superficie di metri quadrati 5.997 di cui mq. 418,11 coperti; situata nel comune di Soverato, foglio di mappa n. 13 – p.lla n. 17 (parte); e precisamente sull'arenile, Località Lungomare Europa, allo scopo di: mantenere un complesso turistico con locali adibiti a bar, cucina, deposito, forno a legna, docce, direzione, campi da tennis, campo di calcetto e area libera a verde, con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 39.432,00 (trentanovemilaquattrocentotrentadue/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) – dall'1/1/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autopurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Soverato (CZ) via Lungomare Europa.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, lì 17 giugno 2002

Il Funzionario
Megna Pasquale

Il Dirigente
F. Nucaro

p. il Concessionario
Soc. Cooperativa Gange a r.l.
F.to Illeggibile

DECRETO n. 5057 del 17 aprile 2003

Ditta: Touristrade s.r.l. – Comune di Gizzeria – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Touristrade s.r.l. (C.F. 01721630794) ha presentato istanza in data 24/1/02, per il rinnovo della concessione n. 153/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.900, situata nel comune di Gizzeria;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 288/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 288/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 153/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Touristrade s.r.l. dell'area demaniale marittima di mq. 1.900, situata nel Comune di Gizzeria, foglio di mappa n. 26, particella n. 76 (parte), da adibire a: allocazione attrezzature turistiche con relativa tettoia prefabbricata.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

n. 288 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. 101 del repertorio/2002

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale

VISTA l'istanza pervenuta in data 24/1/2002 dalla Touristrade srl con sede in Lamezia Terme via Salvatore Miceli snc – C.F. 01721630794;

VISTA la nota n. Dem datata con la quale la Capitaneria di Porto di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro (area Tecnica) con nota n. del.....;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessore ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. del.....;

VISTO il parere espresso dal Comune di con nota n. del.....;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circolazione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del.....;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del..... dall'Amministrazione provinciale di.....

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 153/98 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTA la ricevuta di pagamento del 12/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.386,00 per il periodo 1/6/2002-30/9/2002;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante Polizza di assicurazione n. 06000450 del 13/6/2002, compagnia di assicurazioni Gan agenzia di Lamezia Terme.

CONCEDE

Alla Touristrade srl – codice fiscale (01721630794); di occupare un'area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 1.900 (millenovecento); situata nel comune di Gizzeria, foglio di mappa n. 26 – p.lla n. 76 (parte); e precisamente sull'arenile, allo scopo di: allocare attrezzature turistiche con relativa tettoia prefabbricata, con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 8.316,00 (ottomilatrecentosedici/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 (sessantasette) – dall'1/6/2002 al 31/12/2007.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993;

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2002-31/12/2002, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 giugno-30 novembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Lamezia Terme (CZ) via Salvatore Miceli snc.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, lì 28 giugno 2002

Il Funzionario
Megna Pasquale

Il Dirigente del Servizio
Dott. Saverio Costantino

p. il Concessionario
Touristrada s.r.l.
F.to Illeggibile

Sottoscritta in mia presenza 28/6/2002: Megna Pasquale.

DECRETO n. 5058 del 17 aprile 2003

Comune di Torano Castello – Approvazione Variante parziale al Programma di Fabbricazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1077 del 25/11/2002 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. Gaetano Princi;

VISTA la d.g.r. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00;

PREMESSO che il comune di Torano Castello è disciplinato da una Variante Generale al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvata per decorrenza dei termini, ai sensi delle leggi regionali 16 e 30 del 1994, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 6/3/95;

CHE con deliberazione n. 13 del 14/4/02 il Consiglio Comunale del predetto comune ha adottato una variante parziale al Programma di Fabbricazione vigente concernente la nuova perimetrazione del Centro Storico;

CHE il Comune di Torano Castello con nota n. 7250 del 25/11/02, assunta al protocollo in data 16/12/02, ha trasmesso la Variante di cui trattasi all'Assessorato regionale all'Urbanistica;

CONSIDERATO che il Servizio regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 7/1/03;

CHE la Commissione Urbanistica regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 27/1/03 parere favorevole alla Variante in questione con la seguente prescrizione:

1) l'area indicata col toponimo San Nicola conservi la destinazione prevista nel vecchio strumento urbanistico con l'intera sua estensione delimitata a tinta indelebile;

CHE detta prescrizione con nota racc. A.R. n. 15298 del 10/2/03, ricevuta in data 17/2/03, è stata notificata al Comune per essere controdedotta ai sensi della L.R. 16/94 e succ. modif. ed integr.;

CHE essendo decorso il termine assegnato al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte;

CHE con deliberazione n. 250 dell'1/4/03 la Giunta regionale ha approvato la Variante parziale al Programma di Fabbricazione di Torano Castello secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato rimettendo l'emanazione dell'atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente;

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72;

VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02;

DECRETA

È approvata la Variante parziale al Programma di Fabbricazione di Torano Castello così per come adottato da quel Comune con atto consiliare n. 13 del 14/4/02, e con la seguente prescrizione:

1) l'area indicata col toponimo San Nicola conservi la destinazione prevista nel vecchio strumento urbanistico con l'intera sua estensione delimitata a tinta indelebile;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente Generale
dott. Gaetano Princi

DECRETO n. 5059 del 17 aprile 2003

Comune di Roseto Capo Spulico – Approvazione Piano Regolatore Generale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1077 del 25/11/2002 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. Gaetano Princi;

VISTA la d.g.r. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00;

PREMESSO che il comune di Roseto Capo Spulico è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione – Variante Generale – approvato con D.P.G.R. n. 1858 del 30/11/84;

CHE con deliberazione del Commissario ad Acta n. 25 del 27/6/02 è stato adottato il Piano Regolatore Generale del predetto Comune;

CHE detto piano è stato regolarmente pubblicato e depositato e che nei termini di legge sono state prodotte n. 23 osservazioni, oltre ad una pervenuta fuori termine, alle quali il Commissario ad Acta ha controdedotto con deliberazione n. 42 del 14/11/02;

CHE con nota n. 665 del 21/6/02 il Servizio 85 del Settore Geologico Regionale del Dipartimento LL.PP. ed Acque (ex Ufficio del Genio Civile di Cosenza) ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74;

CHE il Comune di Roseto Capo Spulico con nota n. 4837 del 10/12/02, assunta al protocollo in data 11/12/02, ha trasmesso il Piano di cui trattasi all'Assessorato regionale all'Urbanistica;

CONSIDERATO che il Servizio regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 27/1/03;

CHE la Commissione Urbanistica regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 27/1/03 parere favorevole al Piano in questione con le seguenti prescrizioni:

1) vengano osservate le prescrizioni contenute nella nota n. 665/02 Servizio Geologico – Genio Civile Catanzaro n. 85 – (art. 13 legge 64/74);

2) per quanto attiene i parametri delle NTA di utilizzo si propone alla C.U.R. la modifica di alcuni valori d'intervento così specificati;

— all'art. 34 ed all'art. 35 delle NTA area «D1» (area per piccole industrie) e «D2» (aree per attività artigianali e commerciali), la residenza del custode non deve superare una superficie lorda di utilizzo max di 130 mq fermo restando per l'art. 35 e l'utilizzo del 10% del volume realizzabile per uffici e servizi accessori;

— per quanto riguarda i valori delle ZTO Agricole siano osservati esclusivamente i parametri di cui alla L.R. 19/2002;

— nella ZTO «D7» (area per attrezzature nautiche) venga previsto lo stralcio dell'area occupata attualmente dal campo sportivo;

— per quanto attiene l'attività agrituristica di cui alle NTA pag. 48 venga previsto quanto stabilito dalla legge n. 730/85 e dalla Legge regionale n. 22/88 senza la previsione di intervento edificatorio, salvo prevedere un aumento della cubatura esistente pari al 15% per adeguare gli immobili rurali esistenti alle normative rinvenienti per l'utilizzo agro-turistico. Si propone l'annullamento degli indici epigrafati;

3) nelle ZTO «RB1» (zona marina – lato Fiume Ferro) le aree ricomprese nelle maglie della viabilità già realizzata ed alla presenza delle opere di urbanizzazione esistenti vengano considerate «RB1», mentre la zona ad Ovest così come perimetrato in rosso vengano previste con ZTO «RC2» (aree di espansione residenziale);

4) nelle ZTO «RB2» (area di completamento semiestensivo – zona marina – zona centrale a Monte SS 106) le aree a monte della viabilità (SS 106) siano considerate «RC2» (espansione re-

sidenziale) poiché la zona prevista si trova già incuneata tra due ZTO RC2, così come poste in evidenza in rosso sulla planimetria di azionamento;

5) in relazione alle osservazioni presentate, le stesse vengono accolte così come formulate con la Delibera di controdeduzioni del Commissario ad Acta;

6) sia altresì accolta l'osservazione n. 23;

7) venga osservato quanto scaturito dal raffronto tra le tavole del P.A.I. e la zonizzazione del Nuovo P.R.G. fino all'eventuale avvenuto adempimento agli obblighi di cui all'art. 2 delle N.T.A. del P.A.I. stesso;

8) con riferimento al 7° comma dell'art. 65 ed in ottemperanza a quanto contenuto nell'art. 73 della legge regionale 19/02, vengano, laddove necessario, integrate, modificate o sostituite le parti non conformi delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi con le nuove norme, immediatamente applicabili, previste dalla predetta legge;

9) venga recepita la perimetrazione individuata dalla soprintendenza Archeologica e fornita su elaborato cartografico dalla stessa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 lett. m) del decreto legislativo 490/99, per cui gli interventi ricadenti all'interno della perimetrazione sono sottoposti al preventivo N.O. della Soprintendenza ai BB.AA. e della Soprintendenza Archeologica;

CHE a seguito di parere espresso dal Comitato di Consulenza Giuridica della Presidenza della Giunta regionale in data 17/10/02 ed acquisito al protocollo dell'Assessorato regionale all'Urbanistica il giorno successivo col n. 664, dette prescrizioni con nota racc. a mano n. 1454 del 10/2/03, ricevuta in data 12/2/03, sono state notificate al Commissario ad Acta ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.;

CHE il Commissario ad Acta con deliberazione n. 1 del 13/3/03 ha preso atto delle prescrizioni espresse dalla C.U.R. senza formulare alcuna contraddeduzione in merito;

CHE con deliberazione n. 249 del 1/4/03 la Giunta regionale ha approvato il Piano Regolatore Generale di Roseto Capo Spulico così per come adottato da quel Comune con atto commissariale n. 25 del 27/6/02 e con le prescrizioni suggerite dalla C.U.R. soprarrichiamate rimettendo l'emanazione dell'atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente;

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72;

VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02;

DECRETA

È approvato il Piano regolatore generale di Roseto Capo Spulico così per come adottato da quel Comune con atto commissariale n. 25 del 27/6/02 e con le seguenti prescrizioni:

1) vengano osservate le prescrizioni contenute nella nota n. 665/02 Servizio Geologico – Genio Civile Catanzaro n. 85 – (art. 13 legge 64/74);

2) per quanto attiene i parametri delle NTA di utilizzo si propone alla C.U.R. la modifica di alcuni valori d'intervento così specificati;

— all'art. 34 ed all'art. 35 delle NTA area «D1» (area per piccole industrie) e «D2» (aree per attività artigianali e commer-

ciali), la residenza del custode non deve superare una superficie lorda di utilizzo max di 130 mq fermo restando per l'art. 35 e l'utilizzo del 10% del volume realizzabile per uffici e servizi accessori;

— per quanto riguarda i valori delle ZTO Agricole siano osservati esclusivamente i parametri di cui alla L.R. 19/2002;

— nella ZTO «D7» (area per attrezzature nautiche) venga previsto lo stralcio dell'area occupata attualmente dal campo sportivo;

— per quanto attiene l'attività agrituristica di cui alle NTA pag. 48 venga previsto quanto stabilito dalla legge n. 730/85 e dalla Legge regionale n. 22/88 senza la previsione di intervento edificatorio, salvo prevedere un aumento della cubatura esistente pari al 15% per adeguare gli immobili rurali esistenti alle normative rinvenienti per l'utilizzo agro-turistico. Si propone l'annullamento degli indici epigrafati;

3) nelle ZTO «RB1» (zona marina – lato Fiume Ferro) le aree ricomprese nelle maglie della viabilità già realizzata ed alla presenza delle opere di urbanizzazione esistenti vengano considerate «RB1», mentre la zona ad Ovest così come perimetrato in rosso vengano previste con ZTO «RC2» (aree di espansione residenziale);

4) nelle ZTO «RB2» (area di completamento semiestensivo – zona marina – zona centrale a Monte SS 106) le aree a monte della viabilità (SS 106) siano considerate «RC2» (espansione residenziale) poiché la zona prevista si trova già incuneata tra due ZTO RC2, così come poste in evidenza in rosso sulla planimetria di azionamento;

5) in relazione alle osservazioni presentate, le stesse vengono accolte così come formulate con la Delibera di controdeduzioni del Commissario ad Acta;

6) sia altresì accolta l'osservazione n. 23;

7) venga osservato quanto scaturito dal raffronto tra le tavole del P.A.I. e la zonizzazione del Nuovo P.R.G. fino all'eventuale avvenuto adempimento agli obblighi di cui all'art. 2 delle N.T.A. del P.A.I. stesso;

8) con riferimento al 7° comma dell'art. 65 ed in ottemperanza a quanto contenuto nell'art. 73 della legge regionale 19/02, vengano, laddove necessario, integrate, modificate o sostituite le parti non conformi delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi con le nuove norme, immediatamente applicabili, previste dalla predetta legge;

9) venga recepita la perimetrazione individuata dalla soprintendenza Archeologica e fornita su elaborato cartografico dalla stessa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 lett. m) del decreto legislativo 490/99, per cui gli interventi ricadenti all'interno della perimetrazione sono sottoposti al preventivo N.O. della Soprintendenza ai BB.AA. e della Soprintendenza Archeologica;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente Generale
dott. Gaetano Princi

AVVOCATURA REGIONALE

DECRETO n. 918 dell'11 febbraio 2003

CT n. 265/03 – Tribunale civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Falduto Francesca c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 27/1/2003 con il quale la sig.ra Falduto Francesca, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Musolino e Domenico Condello, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

10) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Falduto Francesca;

11) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 11 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 919 dell'11 febbraio 2003

CT n. 4762/02 – Tribunale civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Calandruccio Carmela c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 19/12/2002 con il quale la sig.ra Calandruccio Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ruggero, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Calandruccio Carmela;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 11 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 920 dell'11 febbraio 2003

CT n. 4629/02 – Tribunale civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Borgese Francesca c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 11/12/2002 con il quale la sig.ra Borgese Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tavernese, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Borgese Francesca;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 11 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 921 dell'11 febbraio 2003

CT n. 4786/02 – Tribunale civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Pitasi Angela c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 20/12/2002 con il quale la sig.ra Pitasi Angela,

rappresentata e difesa dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Pitasi Angela;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 11 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 922 dell'11 febbraio 2003

CT n. 4888/02 – Tribunale civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Ianni Antonino c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 31/12/2002 con il quale il sig. Ianni Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Pellegrino, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del

lavoro, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Ianni Antonino;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 11 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 925 dell'11 febbraio 2003

CT n. 2288 e 3718/02 – Ricorso avanti il Tribunale di Catanzaro – G.L. – Zaccone e Proto/Regione Calabria (Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Naimo.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 15 luglio e 4 ottobre 2002, i sigg.ri Zaccone Antonio e Proto Maria, rappresentati e difesi come in atti, hanno convenuto la Regione Calabria avanti il tribunale di Catanzaro, affinché l'adito Tribunale voglia provvedere sulle rispettive richieste;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese dei ricorrenti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale, spiegando al-

trèsì domanda riconvenzionale tendente ad ottenere l'annullamento e/o la disapplicazione degli atti di inquadramento illegittimi oggetto del ricorso sopra proposto dalla sig.ra Proto;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Catanzaro per resistere alle pretese del ricorrente contro la Regione Calabria, nonché per spiegare domanda riconvenzionale come sopra delineata nel ricorso proposto da Proto Maria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppe Naimo dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 11 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 990 del 12 febbraio 2003

Cont. n. 493/96 – Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1305/2001 del T.A.R. Calabria di Reggio Calabria del 23/11/2001 – Proposto dalla sig.ra Foti Teresa c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all'Avvocatura Generale dello Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 27/1/2003, la sig.ra Foti Teresa, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Malara, ha proposto ricorso in appello contro la Regione Calabria dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza del TAR Calabria di Reggio Calabria n. 1305/2001, sentenza con la quale il predetto TAR ha respinto il ricorso dell'odierna appellante;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte nel ricorso in appello non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese dell'appellante ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO, altresì l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

RILEVATA la necessità di conferire l'incarico per la difesa degli interessi regionali all'Avvocatura Generale dello Stato, at-

teso che nel ruolo professionale dell'Avvocatura regionale non figurano avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato, per resistere alle pretese della sig.ra Foti Teresa contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma via Dei Portoghesi.

Catanzaro, lì 12 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 991 del 12 febbraio 2003

CT n. /03 – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2002 – Determinazione di proposizione del ricorso e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con nota prot. n. 11/S dell'11/2/2003 l'Assessore alla Tutela della Salute e all'Organizzazione Sanitaria ha dato mandato all'Avvocatura regionale al fine di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2002, ad oggetto: «Economie di spese da parte degli enti pubblici istituzionali negli acquisti di beni e servizi», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002 e di chiederne la sospensione;

CONSIDERATO che, come evidenziato nella nota sopra specificata la Direttiva in questione, ove ritenuta applicabile anche agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, sarebbe illegittima in quanto lesiva delle prerogative di competenza regionale in ordine alla programmazione e gestione della spesa in materia sanitaria per quanto concerne i bilanci delle Aziende sanitarie ed ospedaliere;

EVIDENZIATO, sotto tale profilo, l'interesse dell'Amministrazione regionale (Dipartimento Sanità) a proporre il ricorso straordinario suddetto;

VISTO l'art. 10 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la proposizione, da parte della Regione Calabria, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la Direttiva specificata in premessa e della relativa istanza di sospensione;

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria, all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 12 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1080 del 13 febbraio 2003

CT n. 4765/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sigg.ri Fallenti Luigina e Ventura Demetrio, n.q. di genitori esercenti la patria potestà sulla minore Ventura Simona c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 19/12/2002 con il quale i sigg.ri Fallenti Luigina e Ventura Demetrio, n.q. di genitori esercenti la patria potestà sulla minore Ventura Simona, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Musolino e Giovanna Autelitano, hanno proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità e dell'indennità di accompagnamento per la minore Ventura Simona;

RITENUTO che la domanda dei ricorrenti appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese dei sigg.ri Fallenti Luigina e Ventura Demetrio, n.q. di genitori esercenti la patria potestà sulla minore Ventura Simona;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1081 del 13 febbraio 2003

CT n. 111/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig. Stilo Carmelo, quale erede del defunto padre Stilo Pietro c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 15/1/2003 con il quale il sig. Stilo Carmelo, quale erede del defunto padre Stilo Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Cuppari ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero dell'Interno, Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Stilo Carmelo, quale erede del defunto padre Stilo Pietro;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1083 del 13 febbraio 2003

CT n. 272/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sig. Modica Pietro c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 27/1/2003 con il quale il sig. Modica Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Familiari, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RILEVATO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Modica Pietro;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1084 del 13 febbraio 2003

CT n. 256/03 – Tribunale di Palmi – Sig.ra Demasi Bruna c/INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 27/1/2003 con il quale la sig.ra Demasi Bruna, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pellegrino, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;

RILEVATO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Demasi Bruna;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1085 del 13 febbraio 2003

CT n. 229/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sig. Cutrì Diego c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 23/1/2003 con il quale il sig. Cutrì Diego, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Cutrì Diego;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1086 del 13 febbraio 2003

CT n. 4607/02 – Tribunale di Palmi – Ricorso – Sig. Russo Antonino c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 11/12/2002 con il quale il sig. Russo Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Borgese, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Russo Antonino;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1087 del 13 febbraio 2003

CT n. 4753/02 – Tribunale di Palmi – Ricorso – Sig.ra Sidari Serafina c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 19/12/2002 con il quale la sig.ra Sidari Serafina,

rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Sidari Serafina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1088 del 13 febbraio 2003

CT n. 2808/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Lia Fortunata c/Ministero del Tesoro e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 5/7/02 con il quale la sig.ra Lia Fortunata, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Tavella, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro e la Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Lia Fortunata;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1089 del 13 febbraio 2003

CT n. 35/03 – Tribunale di Palmi – Ricorso – Sig.ra Zito Concetta c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 10/1/2003 con il quale la sig.ra Zito Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Zito Concetta;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1090 del 13 febbraio 2003

CT n. 31/03 – Tribunale di Palmi – Ricorso – Sig.ra Telesca Maria c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 10/1/2003 con il quale la sig.ra Telesca Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Telesca Maria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1091 del 13 febbraio 2003

CT n. 78/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Celi Giuseppina c/Ministero dell'Interno, Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 13/1/2003 con il quale la sig.ra Celi Giuseppina, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parisi, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero dell'Interno, Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Celi Giuseppina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1092 del 13 febbraio 2003

CT n. 110/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Iachino Maria c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 15/1/2003 con il quale la sig.ra Iachino Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero dell'Interno, Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Iachino Maria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1093 del 13 febbraio 2003

CT n. 4122/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Tripepi Cecilia c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 30/10/2002 con il quale la sig.ra Tripepi Cecilia, nella qualità di madre della minore Nicolosi Margherita, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bombino, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento per la minore Nicolosi Margherita;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Tripepi Cecilia, nella qualità di madre della minore Nicolosi Margherita;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1094 del 13 febbraio 2003

CT n. 4859/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Alati Giovanna c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 27/12/02 con il quale la sig.ra Alati Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De Luca, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Alati Giovanna;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1095 del 13 febbraio 2003

CT n. 297/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sig.ra Pellagrino Carmela c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 29/1/2003 con il quale la sig.ra Pellagrino Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Familiari, ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e la Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Pellagrino Carmela;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1096 del 13 febbraio 2003

CT n. 312/03 – Tribunale di Locri – Sig. Carbone Giuseppe c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 30/1/2003 con il quale il sig. Carbone Giuseppe,

rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Carteri, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e la Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Carbone Giuseppe;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1097 del 13 febbraio 2003

CT n. 236/03 – Tribunale di Locri -- Sig.ra Leoncini Teresa c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 23/1/2003 con il quale la sig.ra Leoncini Teresa, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Iaconis, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Leoncini Teresa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1121 del 13 febbraio 2003

CT n. 223/03 – Giudice di Pace di Reggio Calabria – Decreto ingiuntivo n. 718/02 – Palermo Alfredo c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il decreto ingiuntivo n. 718/02 pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 22/1/2003 con il quale, su ricorso proposto dal geom. Alfredo Palermo, rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Abenavoli, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha ingiunto alla Regione Calabria di pagare a favore del predetto ricorrente la somma di € 1.549,37, a titolo di mancata erogazione di un prestito a tasso agevolato, oltre interessi su detta somma dalla concessione del prestito al soddisfo, oltre ancora le spese e competenze del procedimento liquidate € 223,00;

RILEVATO che, si rilevano profili di illegittimità ed inammissibilità sulla domanda di ingiunzione spiegata contro la Regione Calabria;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale opposizione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTO i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di proporre formale opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo n. 718/02 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in favore del geom. Alfredo Palermo;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1122 del 13 febbraio 2003

CT n. 3824/02 – Tribunale di Reggio Calabria – In funzione del Giudice del lavoro – Ricorso – Sig. Cotroneo Antonino c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 9/10/2002 con la quale il sig. Cotroneo Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Profazio ha proposto ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione del Giudice del lavoro, contro la Regione Calabria, al fine di:

— accertare e dichiarare, la illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto stipulato tra il dr. Antonio Cotroneo quale Direttore Generale dell'ATERP di Reggio Calabria e la Regione Calabria adottato con decreto n. 21 del 6/3/2001 e conseguentemente disporre la disapplicazione e per l'effetto condannare la Regione Calabria, al pagamento della somma dovuta a titolo di trattamento economico dovuto ai Direttori Generali dell'ATERP;

— condannare la Regione Calabria, al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento dei danni, prodotti in conseguenza dell'illegittima decadenza dalla carica di Direttore Generale;

— condannare, altresì, la Regione Calabria al pagamento delle spese di giudizio;

— nominare il consulente tecnico d'ufficio al fine di determinare quanto spetta al ricorrente a titolo di trattamento economico come Direttore Generale dell'ATERP;

RILEVATO che «il ricorso si appalesa prima facie infondato e, alla luce della nota n. 8570/02 del Dipartimento LL.PP., sussistono validi motivi di resistenza»;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Cotroneo Antonino;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1123 del 13 febbraio 2003

CT n. 353/03 – Tribunale Amministrativo della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – Ricorso previa sospensiva -- Sig.ra Frascà Carmela contro la Regione Calabria, l'Assessorato al lavoro della Regione Calabria e nei confronti dell'avv. Tuccio Luigi, n.q. di componente del Comitato Tecnico Scientifico ex L.R. n. 5/01 e della commissione Regionale Tripartita – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 4/2/2002 con il quale la sig.ra Frascà Carmela,

rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Strangio, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione decentrata di Reggio Calabria, contro:

— la Regione Calabria;

— l'Assessorato al lavoro della Regione Calabria;

e nei confronti:

— dell'avv. Tuccio Luigi, nella qualità di componente del Comitato Tecnico Scientifico ex L.R. n. 5/2001;

— della Commissione Regionale Tripartita;

avverso e per l'annullamento – previa sospensiva – della nota dell'Assessorato regionale al lavoro prot. n. 119 del 6/12/2002, comunicata in data 21/12/2002, con cui si è proceduto alla revoca della ricorrente dall'incarico di Componente del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 6, comma 10, L.R. 19/2/2001, n. 5; nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente o consequenziale compresa la deliberazione della Giunta regionale n. 829 del 17/9/2002;

per ottenere la reintegrazione della sig.ra Carmela Frascà nel detto incarico, nonché il risarcimento del danno subito;

RILEVATO che «il ricorso si appalesa infondato in fatto e diritto, prima facie, e pertanto si evidenzia l'opportunità di resistere in giudizio»;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale Amministrativo della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – per resistere alle pretese della sig.ra Frascà Carmela;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1124 del 13 febbraio 2003

CT n. 181/03 – Tribunale Amministrativo della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Fiorillo Soccora vedova Saffioti contro la Regione Calabria e il Comune di Palmi – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 20/1/2003 con il quale la sig.ra Fiorillo Soccora vedova Saffioti, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Aldo Tigano e Giorgio Fiorillo, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, contro la Regione Calabria ed il Comune di Palmi, per l'annullamento:

— della nota prot. 2939 del 18/11/2002 con la quale il Dirigente del Servizio Patrimonio – Demanio – Tributi del Dipartimento Bilancio e Finanze della Regione Calabria ha negato il rilascio della concessione demaniale marittima in sanatoria di un'area sita in località Marinella del Comune di Palmi (foglio di mappa 33, particelle 87 parte);

— della nota del 4/11/2002 del Comune di Palmi;

— di tutti gli atti connessi;

RILEVATO che «prima facie si rileva l'infondatezza in fatto e diritto della domanda del ricorrente»;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale Amministrativo della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – per resistere alle pretese della sig.ra Fiorillo Soccora vedova Saffioti;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 13 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1128 del 14 febbraio 2003

CT n. 328/03 – Tribunale di Palmi -- Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Giacco Salvatore c/Ministero del Tesoro, Commissione Medica Periferica di Verifica, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 31/1/03 con il quale il sig. Giacco Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Ceravolo, ha proposto ricorso al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Commissione Medica Periferica di Verifica, INPS e la Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento a percepire l'assegno mensile ordinario di invalidità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalle singole rate mensili scadute successivamente al 120° giorno dalla domanda e fino al soddisfo;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Giacco Salvatore;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1129 del 14 febbraio 2003

CT n. 337/03 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Lombardo Rocco c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 3/2/02 con il quale il sig. Lombardo Rocco, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cianflone e Rosanna Femia, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e la Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Lombardo Rocco;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1130 del 14 febbraio 2003

CT n. 358/03 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Calemme Maria Rosa c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 5/2/2003 con il quale la sig.ra Calemme Maria

Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Carmela Mirarchi, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e la Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Calemme Maria Rosa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1131 del 14 febbraio 2003

CT n. 359/03 – Tribunale di Locri -- Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Commisso Vincenzo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 5/2/2003 con il quale il sig. Commisso Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carmela Mirarchi, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e la Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – per resistere alle pretese del sig. Commisso Vincenzo;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1132 del 14 febbraio 2003

CT n. 336/03 – Tribunale di Locri -- Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Greci Rosa c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria -- Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 3/2/02 con il quale la sig.ra Greci Rosa, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cianflone e Rosanna Femia, ha proposto ricorso al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – contro Ministero del Tesoro, INPS e la Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi

della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri – Sezione lavoro – per resistere alle pretese della sig.ra Greci Rosa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1133 del 14 febbraio 2003

CT n. 4597/02 – Tribunale civile di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Malta Giacomo c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 10/12/02 con il quale il sig. Malta Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Borgese, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria con elezione di domicilio c/o Corrado L'Andolina, via Gramsci, 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Malta Giacomo;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria con elezione di domicilio c/o Corrado L'Andolina, via Gramsci, 3 – S. Giovanni di Zambrone – Vibo Valentia;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1134 del 14 febbraio 2003

CT n. 3324/02 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Lombardi Comite Domenica c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 4/9/2002 con il quale la sig.ra Lombardi Comite Domenica, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Cal., in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Lombardi Comite Domenica;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1135 del 14 febbraio 2003

CT n. 4506/02 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Isola Giovanna c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 4/12/2002 con il quale la sig.ra Isola Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Alecci, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Cal., in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Cal., in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Isola Giovanna;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1136 del 14 febbraio 2003

CT n. 120/03 – Tribunale civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Macedonio Rosina c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 15/1/2003 con il quale la sig.ra Macedoneo Rosina, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Sciarrone, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Macedoneo Rosina;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1137 del 14 febbraio 2003

CT n. 48/03 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Luvarà Maria c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 10/1/2003 con il quale la sig.ra Luvarà Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Cal., in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Luvarà Maria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1138 del 14 febbraio 2003

CT n. 41/03 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Campolo Marco c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 10/1/2003 con il quale il sig. Campolo Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Interno, Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Campolo Marco;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1139 del 14 febbraio 2003

CT n. 116/03 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Suraci Rosalba c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 15/1/2003 con il quale la sig.ra Suraci Rosalba, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere l'assegno mensile d'invalidità civile e/o la pensione d'invalidità civile con decorrenza 1/11/2001;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Suraci Rosalba;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1140 del 14 febbraio 2003

CT n. 117/03 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Romeo Modesta c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 15/1/2003 con il quale la sig.ra Romeo Modesta, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cuppari, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza 9/4/2001;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Romeo Modesta;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1141 del 14 febbraio 2003

CT n. 4005/02 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Feo Salvatore + altri c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 22/10/02 con il quale i sigg. Salvatore Feo, Arcudi Giorgio, Bartolo Saverio Giordano, Giuseppe Mallamaci, Pasquale Mallamaci, Elena Crucitti, Vittoria Ferraro e Michele Sgrò, rappresentati e difesi dall'avv. Teresa Ranieri, hanno proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro la Regione Calabria al fine di ottenere il diritto di fruire dell'indennità di accompagnamento calcolata sulla base delle norme previste in materia di assistenza e di accompagnamento per i grandi invalidi di guerra;

RITENUTO che la domanda dei ricorrenti appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese dei sigg. Salvatore Feo, Arcudi Giorgio, Bartolo Saverio Giordano, Giuseppe Mallamaci, Pasquale Mallamaci, Elena Crucitti, Vittoria Ferraro e Michele Sgrò;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1142 del 14 febbraio 2003

CT n. 4751/02 – Tribunale civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Fida Concetta c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 19/12/2002 con il quale la sig.ra Fida Concetta, n.q. di tutore della propria figlia Varamo Maria Teresa, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Pizzuto, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il diritto all'indennità di accompagnamento della propria figlia Varamo Maria Teresa;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Fida Concetta, n.q. di tutore della propria figlia Varamo Maria Teresa;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1143 del 14 febbraio 2003

CT n. 4206/02 – Tribunale civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Gangemi Grazia + altri c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 6/11/2002 con il quale i sigg. Gangemi Grazia, Strano Celestino, Strano Francesca, Strano Giuseppina e Strano Pietro, n.q. di eredi del sig. Strano Roberto deceduto il 28/8/2002, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Pugliese, hanno proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della presentazione della domanda amministrativa sino alla data di decesso del 28/8/02 del sig. Strano Roberto;

RITENUTO che la domanda dei ricorrenti appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese dei sigg. Gangemi Grazia, Strano Celestino, Strano Francesca, Strano Giuseppina e Strano Pietro, n.q. di eredi del sig. Strano Roberto;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1144 del 14 febbraio 2003

CT n. 4781/02 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Ficara Saveria c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 20/12/2002 con il quale la sig.ra Ficara Saveria, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Meduri, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Ficara Saveria;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1145 del 14 febbraio 2003

CT n. 4839/02 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Parente Emanuele c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 23/12/02 con il quale il sig. Parente Emanuele, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Ruggiero, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di revoca (1/6/2000);

RITENUTO che la domanda del ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese del sig. Parente Emanuele;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1146 del 14 febbraio 2003

CT n. 4002/02 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Ambroggio Francesca c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 22/10/2002 con il quale la sig.ra Ambroggio Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Curatola, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Ambroggio Francesca;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1147 del 14 febbraio 2003

CT n. 4023/02 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Vadalà Antonella c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 23/10/2002 con il quale la sig.ra Vadalà Antonella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Dario Borghese e dal dott. Vincenzo Idone, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, contro Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'invalidità civile;

RITENUTO che la domanda della ricorrente appare infondata, principalmente in ordine al profilo della legittimazione passiva non imputabile, alla stregua della vigente normativa e della giurisprudenza prevalente, in capo all'Ente regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Direttore;

VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell'attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Vadalà Antonella;

2) di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1148 del 14 febbraio 2003

CT n. 3462/02 – Tribunale di Rossano – Sezione lavoro – Garasto Francesco c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 13/9/2002, il sig. Garasto Francesco, a mezzo del suo difensore avv. Antonio Leonetti, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Rossano al fine di ottenere l'annullamento e la revoca dei provvedimenti di sospensione dei pagamenti relativi alle provvidenze economiche di invalidità civile con conseguente ripristino delle stesse;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Rossano, al fine di resistere alle pretese del sig. Garasto Francesco contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Maddalena Giungato, con studio in Rossano Scalo, via G.B. Morgagni n. 10, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1149 del 14 febbraio 2003

CT n. 4644/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Preti Rosaria Maria c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 12/12/2002, la sig.ra Preti Rosaria Maria, a mezzo del suo difensore avv. Sandra Villella, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza, al fine di resistere alle pretese della sig.ra Preti Rosaria Maria contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Trifilio, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1158 del 14 febbraio 2003

CT n. 3/03 – Ricorso al TAR CZ – ATI Soc. Generali + 1/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (LL.PP.) – Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Naimo.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 3 gennaio 2003, l'ATI Società lavori generali + 1, rappresentata e difesa come in

atti, ha proposto ricorso al TAR di CZ, contro la Regione Calabria affinché l'adito Tribunale voglia annullare l'aggiudicazione effettuata in favore di ditta controinteressata;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR CZ, per resistere alle pretese dei ricorrenti contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppe Naimo dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1159 del 14 febbraio 2003

CT n. – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da -Rogani Ida Rosina c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 11/2/03, Rogani Ida Rosina, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Smurra, ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Rossano contro la Regione Calabria, INPS, Min. Economia e Finanze, affinché l'adito Tribunale voglia, previo riconoscimento dello status di invalidità della medesima, condannare i convenuti al pagamento della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – sez. lavoro, per resistere alle pretese di Rogani Ida Rosina contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale, nonché delegato della stessa e suo domiciliatario l'avv. Marcello Spizzirri del Foro di Cosenza.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1175 del 14 febbraio 2003

CT n. 390/03 – Ricorso al TAR – Catanzaro – Corrado Catia c/Regione Calabria e A.R.D.I.S. – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Pubblica Istruzione) – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 7 febbraio 2003, Corrado Catia, rappresentata e difesa dall'avv. Liberata Donato, ha proposto ricorso al TAR di Catanzaro, contro l'A.R.D.I.S. nonché la Regione Calabria affinché l'adito Tribunale voglia dichiarare l'annullamento, previa sospensiva della graduatoria pubblicata mediante affissione alla bacheca dell'A.R.D.I.S., con la quale la ricorrente veniva considerata aggiudicataria della borsa di studio per l'anno accademico 2002-2003 ed inserita nella fascia B;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR di Catanzaro, per resistere alle pretese di Corrado Catia contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1176 del 14 febbraio 2003

CT n. 4670/02 – Tribunale di Rossano – Sezione lavoro – Di Lico Giuseppe c/Regione Calabria + altri -- Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 16/11/2002, il sig. Di Lico Giuseppe, a mezzo del suo difensore avv. Francesco Sica, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Rossano al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Rossano, al fine di resistere alle pretese del sig. Di Lico Giuseppe contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Maddalena Giungato, con studio in Rossano Scalo, via G.B. Morgagni n. 10, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1177 del 14 febbraio 2003

CT n. 4354/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Mignolo Leonetta c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 25/11/2002, la sig.ra Mignolo Leonetta, a mezzo dei suoi difensori, avv.ti Claudio De Luca e Antonio Mirabelli, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari, al fine di resistere alle pretese della sig.ra Mignolo Leonetta contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Lauropoli di Cassano (CS), via Catania n. 7, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1178 del 14 febbraio 2003

CT n. 4352/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – De Vita Angelina c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 25/11/2002, la sig.ra De Vita Angelina, a mezzo dei suoi difensori, avv.ti

Claudio De Luca e Antonio Mirabelli, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari, al fine di resistere alle pretese della sig.ra De Vita Angelina contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Laupoli di Cassano (CS), via Catania n. 7, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1179 del 14 febbraio 2003

CT n. 4359/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Varcasia Pasquale c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 25/11/2002, il sig. Varcasia Pasquale, a mezzo dei suoi difensori, avv.ti Claudio De Luca e Antonio Mirabelli, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari, al fine di resistere alle pretese del sig. Varcasia Pasquale contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Laupoli di Cassano (CS), via Catania n. 7, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1180 del 14 febbraio 2003

CT n. 4360/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Zaccaro Domenico c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 25/11/2002, il sig. Zaccaro Domenico, a mezzo dei suoi difensori, avv.ti Claudio De Luca e Antonio Mirabelli, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari, al fine di resistere alle pretese del sig. Zaccaro Domenico contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Lauropoli di Cassano (CS), via Catania n. 7, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1181 del 14 febbraio 2003

CT n. 4141/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Barbati Nicola c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 4/11/2002, il sig. Barbati Nicola, a mezzo del suo difensore, avv. Mario Rotonondo, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari, al fine di resistere alle pretese del sig. Barbati Nicola contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Lauropoli di Cassano (CS), via Catania n. 7, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1182 del 14 febbraio 2003

CT n. 4143/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Rende Finizia c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 4/11/2002, la sig.ra Rende Finizia, a mezzo del suo difensore, avv. Mario Rotonondo, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari, al fine di resistere alle pretese della sig.ra Rende Finizia contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Lauropoli di Cassano (CS), via Catania n. 7, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1183 del 14 febbraio 2003

CT n. 4853/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Puzzo Vittorio c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 24/12/2002, il sig. Puzzo Vittorio, a mezzo del suo difensore, avv. Francesco Funari, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza, al fine di resistere alle pretese del sig. Puzzo Vittorio contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Trifilio, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1184 del 14 febbraio 2003

CT n. 4303/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – De Marco Antonio c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 19/11/2002, il sig. De Marco Antonio, a mezzo del suo difensore, avv. Antonio Di Leonardo, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza, al fine di resistere alle pretese del sig. De Marco Antonio contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Trifilio, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1185 del 14 febbraio 2003

CT n. 4227/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Boellis Benito c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 12/11/2002, il sig. Boellis Benito, a mezzo del suo difensore, avv. Alessandro

Filice, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza, al fine di resistere alle pretese del sig. Boellis Benito contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Trifilio, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1186 del 14 febbraio 2003

CT n. 85/03 – Tribunale di Paola – Sezione lavoro – Marcelli Antonella c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 13/1/2003, la sig.ra Marcelli Antonella, a mezzo del suo difensore, avv. Claudio Pio Aciri, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Paola al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 1 L. 381/70, nonché all'indennità di comunicazione istituita con legge 508/88, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Paola, al fine di resistere alle pretese della sig.ra Marcelli Antonella contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Maddalena Giungato, con studio in Rossano Scalo, via G. B. Morgagni n. 10, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1187 del 14 febbraio 2003

CT n. 89/03 – Tribunale di Paola – Sezione lavoro – Impellizzari Natalia c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 13/1/2003, Impellizzari Natalia, a mezzo del suo difensore, avv. Michele Biamonte, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Paola al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Paola, al fine di resistere alle pretese della sig.ra Impellizzari Natalia contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Maddalena Giungato, con studio in Rossano Scalo, via G. B. Morgagni n. 10, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1188 del 14 febbraio 2003

CT n. 4094/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Nicoletti Lilia c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 28/10/2002, la sig.ra Nicoletti Lilia, a mezzo del suo difensore, avv. Michele Biamonte, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza, al fine di resistere alle pretese della sig.ra Nicoletti Lilia contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Trifilio, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1189 del 14 febbraio 2003

CT n. 4731/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Nuoto Luigina c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 17/12/2002, la sig.ra Nuoto Luigina, a mezzo dei suoi difensori avv.ti Claudio De Luca e Antonio Mirabelli, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza, al fine di resistere alle pretese della sig.ra Nuoto Luigina contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Trifilio, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1190 del 14 febbraio 2003

CT n. 4292/02 – Tribunale di Rossano – Sezione lavoro – Marincola Bambina c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 18/11/2002, la sig.ra Marincola Bambina, a mezzo del suo difensore avv. Francesco Siva, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Rossano al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Rossano, al fine di resistere alle pretese della sig.ra Marincola Bambina contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Maddalena Giungato, con studio in Rossano Scalo, via G. B. Morgagni n. 10, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1191 del 14 febbraio 2003

CT n. 4241/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Rugiano Maria c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 13/12/2002, la sig.ra Rugiano Maria, a mezzo del suo difensore, avv. Antonio

Leonetti, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari, al fine di resistere alle pretese della sig.ra Rugiano Maria contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Lauropoli di Cassano (CS), via Catania n. 7, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1192 del 14 febbraio 2003

CT n. 4588/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Romito Vito Esteban c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 9/12/2002, il sig. Romito Vito Esteban, a mezzo del suo difensore, avv. Piera Roseti, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari, al fine di resistere alle pretese del sig. Romito Vito Esteban contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Laupoli di Cassano (CS), via Catania n. 7, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1193 del 14 febbraio 2003

CT n. 3489/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Gallo Francesco c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 16/9/2002, il sig. Gallo Francesco, a mezzo dei suoi difensori, avv.ti Claudio De Luca e Antonio Mirabelli, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari, al fine di resistere alle pretese del sig. Gallo Francesco contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Laupoli di Cassano (CS), via Catania n. 7, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1194 del 14 febbraio 2003

CT n. 3490/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Stabilito Giuseppina c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 16/9/2002, la sig.ra Stabilito Giuseppina, a mezzo dei suoi difensori, avv.ti Claudio De Luca e Antonio Mirabelli, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari, al fine di resistere alle pretese della sig.ra Stabilito Giuseppina contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Laupoli di Cassano (CS), via Catania n. 7, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1195 del 14 febbraio 2003

CT n. 3491/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Faraldi Clara + altri c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 16/9/2002, i signori Faraldi Clara, Pace Salvatore e Pace Maria, nella qualità di eredi di Pace Francesco, a mezzo dei loro difensori, avv.ti Claudio De Luca e Antonio Mirabelli, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari al fine di ottenere la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche spettanti al defunto Gabriele Giuseppe a titolo di indennità di accompagnamento;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese dei ricorrenti al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari, al fine di resistere alle pretese dei ricorrenti contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Laupoli di Cassano (CS), via Catania n. 7, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1196 del 14 febbraio 2003

CT n. 3487/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Vaccano Gennaro c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 16/9/2002, il sig. Vaccano Gennaro, a mezzo dei suoi difensori, avv.ti Claudio De Luca e Antonio Mirabelli, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari, al fine di resistere alle pretese del sig. Vaccano Gennaro contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Laupoli di Cassano (CS), via Catania n. 7, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1197 del 14 febbraio 2003

CT n. 3488/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Gatto Domenica c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 16/9/2002, la sig.ra Gatto Domenica, a mezzo dei suoi difensori, avv.ti Claudio

De Luca e Antonio Mirabelli, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Castrovillari, al fine di resistere alle pretese della sig.ra Gatto Domenica contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Pupo, con studio in Laupoli di Cassano (CS), via Catania n. 7, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1198 del 14 febbraio 2003

CT n. 145/03 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Paura Camilla c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 16/1/2003, la sig.ra Paura Camilla, a mezzo del suo difensore avv. Anna Vittoria Vadino, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità nella misura non inferiore al 74% con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza, al fine di resistere alle pretese della sig.ra Paura Camilla contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Trifilio, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1199 del 14 febbraio 2003

CT n. 4304/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Cipolla Maria c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 19/11/2002, la sig.ra Cipolla Maria, a mezzo del suo difensore avv. Antonio di Leonardo, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza al fine di ottenere il riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento delle relative provvidenze economiche;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza, al fine di resistere alle pretese della sig.ra Cipolla Maria contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Trifilio, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

DECRETO n. 1200 del 14 febbraio 2003

CT n. 4645/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Gabriele Angelina + altri c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 12/12/2002, i signori Gabriele Angelina, Gabriele Salvatore, Gabriele Sarina e Gabriele Romano, nella qualità di eredi di Gabriele Giuseppe, a mezzo del loro difensore avv. Sandra Vilella, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza al fine di ottenere la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle provvidenze economiche spettanti al defunto Gabriele Giuseppe a titolo di indennità di accompagnamento;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese dei ricorrenti al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO, quindi l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell'Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto dinanzi al Giudice del lavoro di Cosenza, al fine di resistere alle pretese dei ricorrenti contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l'avv. Maria Trifilio, con studio in Rende (CS) alla via Adige n. 1, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2003

Il Dirigente Generale
Avv. Giovanni Montera

Vendita:

un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);
un fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).

Prezzi e condizioni di abbonamento:

Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)
L. 70.000 (euro 36,15).
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)
L. 35.000 (euro 18,08).

Condizioni di pagamento:

l'abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell'importo dovuto per l'abbonamento deve essere inviata all'Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.** Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l'invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.

Editore:
REGIONE CALABRIA
AUT. TRIBUNALE CATANZARO
N. 31/1994

Direttore responsabile:
OLDANI MESORACA

Redattore:
FRANCESCO LE PERA

Stampa:
GRAFICHE ABRAMO S.p.A.
CATANZARO
